

I CAPITOLI

DELLE

COLONIE GRECO-ALBANESE

DI SICILIA

DEI SECOLI XV E XVI

RACCOLTI E PUBBLICATI

DA

GIUSEPPE LA MANTIA



PALERMO

STAB. TIP. A. GIANNITRAPANI

Via Monteleone, 23

1904

**I Capitoli
delle
Colonie Greco-Albanesi
di Sicilia
dei Secoli XV e XVI**

**Raccolti e Pubblicati
da Giuseppe La Mantia**

Palermo
Stab. Tip. A. Giannitrapani
Via Monteleone, 23
1904

Nessuno ha avuto cura finora di raccogliere e pubblicare sui testi originali, che ancora rimangono, i Capitoli delle Colonie greco-albanesi, le quali si stabilirono in Sicilia nel secolo XV dopo la caduta dell'impero d'Oriente e la soggezione dell'Albania al dominio dei Turchi.

Quei Capitoli sono rimasti per lungo tempo inediti negli Archivi, ed alcuni sono stati pubblicati soltanto in epoche diverse in raccolte diplomatiche, o in riviste, od in qualche particolare lavoro o memoria¹.

Le colonie stabilite in Sicilia, delle quali ci restano i Capitoli, sono sette, cioè: Palazzo Adriano, Biancavilla, Piana dei Greci, Mezzoiuso, Contessa, S. Michele di Ganzeria e S. Cristina².

§ 1. Lavori concernenti le Colonie ed i loro Capitoli.

Rocco Pirri nella *Sicilia Sacra* ricordava nella prima metà del secolo XVII i capitoli di varie Colonie, ma non ne pubblicava il testo³.

Il P. Michele Del Giudice dava in luce nel 1702, tra i documenti della Chiesa di Monreale, anche il testo dei Capitoli di Piana soggetta a quell'Arcivescovo, e che era stato indicato nel 1596 da Lello⁴.

Vito Amico nel *Lexicon topographicum siculum* (1757) dava soltanto brevi cenni su le Colonie, seguendo Pirri⁵. Il sac. Pompilio Rodotà, che

¹ Su le colonie albanesi stabilite in Sicilia Fazzello (*De Rebus Siculis*, Dec. I, lib. I, pag. 27, ed. Panormi 1558) diceva: «Anno salutis 1453, 4 Calendas lunias a Maometho secundo huius nominis, Turcarum rege, capta Constantinopoli et mox Dirachio urbe ac Peloponneso, plures Graecorum coloniae in Siciliam sunt deductae, a quibus pagi permulti, qui *Graecorum casalia* adhuc appellantur, sunt conditi». - Le emigrazioni degli Albanesi in Sicilia avvennero dal 1448 al 1532, nell'epoca delle guerre dei Turchi contro l'Albania e la Grecia. Furono continue le relazioni del Re Alfonso, e poi del figlio Ferdinando col celebre Scanderbeg per la ditesi dell'Albania e pel ristabilimento della pace nel regno di Napoli. Proseguirono indi le emigrazioni nelle provincie napolitane ed in Sicilia per la morte di Scanderbeg nel 1468, e per le posteriori guerre sino alla presa di Corone in Grecia nel 1532, quando molti Albanesi trasferirono altresì la loro dimora in Napoli, Palermo e Messina. - Di Blasi, *Storia cronologica dei Vicerè di Sicilia*, Palermo 1790, t. I, pag. 174 e seg. offre varie notizie su quelle guerre dai tempi di Re Alfonso e Ferdinando di Napoli sino a Carlo V e su i provvedimenti dati in Sicilia per la difesa ed i soccorsi contro le invasioni dei Turchi, ma non fa alcun cenno della venuta degli Albanesi. - Tra i lavori più recenti riguardanti gli Albanesi conviene specialmente ricordare quelli di Francesco Tajani, *Le Istorie Albanesi* (Salerno 1886) divise in tre parti: *Albanesi in Asia*, *Albanesi in Grecia*, *Albanesi in Italia*, V. Vannutelli *Le colonie italo-greche*, Roma 1890, e di Arturo Galanti, *L'Albania, Notizie geografiche, etnografiche e storiche*, Roma 1901, nel quale (a p. 239-261) è riferita una estesa bibliografia delle opere antiche e recenti su l'Albania, anche per le emigrazioni e colonie in Italia.

² Della colonia di S. Angelo Muxaro, che ebbe origine dagli abitanti di Palazzo Adriano, che nel secolo XVI si trasferirono in quel Comune, non molto lontano, non si hanno capitoli.

³ Pirri, *Sicilia Sacra*, ed. Panormi [Venetiis] 1733, dà notizia delle colonie albanesi di Sicilia e dei loro capitoli: per Piana (t. I, pag. 467), Biancavilla (p. 596), S. Michele di Ganzeria (p. 682), Palazzo Adriano (p. 759), Contessa (p. 762), e Mezzoiuso (t. II, pag. 1115 e 1123).

⁴ Del giudice, *Descrizione del R. Tempio e Monastero di S. Maria la Nuova di Monreale*, Palermo 1702, *Documenti*, pag. 117; - Lello Giovanni Luigi nella *Historia della Chiesa di Monreale*, in Roma 1596, nel *Sommario dei Privilegi* a n. 204 indicava i capitoli di Piana del 1488, ma non ne riferiva il testo, che poi Del Giudice ha dato in luce.

⁵ Amico, *Lexicon topographicum siculum*, t. II, Cataniae 1759, parte II, pag. 84, dà alcuno

pubblicò nel 1758-63 l'importante opera in tre volumi *Storia dei rito greco in Italia*, esponeva le vicende delle Colonie albanesi di Sicilia, traendone le notizie dalle opere storiche siciliane di Fazzello, Pirri ed altri, e dalle speciali informazioni fornitegli dal greco sac. Paolo Parrino di Palermo, e ricordava i vari Capitoli, ma non diè in luce alcun testo di essi⁶.

Il sac. Nicolò Chetta di Contessa (1740-1803) scrisse verso la fine del secolo XVIII un pregevole lavoro intitolato *Tesoro di notizie su dei Macedoni*, rimasto inedito, e concernente la storia delle Colonie albanesi di Sicilia.

Egli diede più estesa notizia dei Capitoli delle Colonie, e promise di inserirne il testo in fine del libro III, sebbene ciò poi non abbia eseguito⁷.

Nel secolo XIX varie memorie su le Colonie greco-albanesi furono pubblicate negli anni 1827 a 1866 dall'abate Giuseppe Crispi, dai sacerdoti

notizie generali su le varie colonie albanesi di Sicilia, ed espone per i vari comuni le vicende di quelle colonie. Una versione fu pubblicata da Di marzo col titolo *Dizionario topografico della Sicilia*, Palermo 1855, vol. 2.

⁶ Rodotà, *Dell'origine, progresso e stato presente del Rito Greco in Italia*, Roma 1758. Nel volume III «Degli Albanesi, Chiese Greche moderne, e Collegio greco in Roma», egli offre estese notizie su la venuta degli Albanesi nei regni di Napoli e Sicilia nel secolo XV. Nel cap. V (pag. 104-127) tratta «delle Colonie e chiese degli Albanesi e dei Greci Orientali nelle Diocesi del reame della Sicilia».

⁷ Il manoscritto autografo della Storia di Chetta compiuta nel 1777 è posseduto dal Cav. Atanasio Spata, archivista di Stato, che gentilmente mi permise di studiarlo. Il lavoro è diviso in tre libri: I. *Origine dei Macedoni*; II. *Notizie, sul medio evo e guerre di Scanderbeg*; III. *Colonie nella Magna Grecia*. È scritto in forma inelegante, ma contiene importanti notizie con molta cura raccolte su antichi documenti e su le tradizioni delle colonie, sebbene talvolta incorra in equivoci, e si giovi dell'opera di Mugnos, *Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia* (Palermo 1647-1670) ben nota per molti errori di storia e cronologia. Chetta nel *Discorso preliminare ricorda l'opera storica inedita del sac. Paolo Maria Parrino* «su dei Macedoni o sian Epiroti, fatta sotto la guida di P. Giorgio Guzzetta», e dice che fu il primo in Sicilia ad esporre le notizie su le colonie albanesi, e che egli ora si propone di *premer l'orme del suo insigne maestro*. Accenna nel § 225 i manoscritti del Parrino conservati nel Seminario greco di Palermo, e nel § 232 riferisce una lettera da lui trovata «tralli volumi del Parrino». - Amico (*Lexicon*, t. II, pag. 86) ricorda che Parrino preparava un lavoro su gli Albanesi, e ne fa ancora cenno Rodotà (op. cit., vol. III, pag. 10 e 143). - Giuseppe Spata nella Rivista *La Sicilia* (Palermo 1868, an. III, pag. 327, 359) diede alcune notizie biografiche di Chetta, e pubblicò una parte del cap. I del libro III «Anche in esilio sono ammirabili gli Albani». - Chetta nel ms. § 215 esponendo le notizie su Contessa, diceva per i Capitoli delle colonie albanesi di Sicilia: «Riserbandomi di trascriverli tali e quali insieme colle Capitolazioni dell'altre nostre Colonie sulla fine di queste pagine». Nel volume Ms. non si trova però il testo dei Capitoli. - Nel 1772 fu pubblicata in Palermo una *Lettera apologetica storica in difesa dell'antichità di Palazzo Adriano contro la Storia dell'Ab. Pompilio Rodotà*. L'autore di questa memoria è indicato col pseudonimo Giuseppe Franzone da Chiusa; ma Chetta (Ms. § 213) afferma che il vero nome è P. Tommaso Genovese, Domenicano. Ne fanno pure menzione l'Ab. Crispi nella memoria su Palazzo Adriano (Palermo 1827, pag. 77), e Giuseppe Spata nella *Rivista Sicula* (vol. III., pag. 402). La memoria del Franzone fu scritta per le controversie sul primato della Chiesa Greca in Palazzo Adriano e per sostenere l'antica origine di quel comune contro le asserzioni dei Greci, come più tardi fece Buscemi nel 1842 con documenti storici. - Donato Tommasi, Conservatore del Real Patrimonio, scrisse una memoria di fogli 18, rimasta inedita e che si conserva fra le carte della Commenda della Magione. Ha per titolo: *Dell'origine e delle vicende di Frizzi e di Palazzo Adriano, memoria*. Non ha data, ma sembra sia stata scritta nella fine del secolo XVIII o nei primordi del seguente. Tommasi fa cenno degli antichi capitoli di Palazzo Adriano.

Nicolò Buscemi, Nicolò Spata, Spiridione Lo Jacono e dal bar. Raffaele Starrabba. Essi ricordano i Capitoli, ma non ne offrono il testo, e soltanto Buscemi diede per la prima volta in luce il testo dei Capitoli di Palazzo Adriano del 1482, con alquante inesattezze, e senza le formole del transunto⁸.

Nei tempi più recenti il chiar. Giuseppe Spata di Palazzo Adriano (+1901) dava nel 1870 estesa notizia dell'opera inedita del Chetta, aggiungeva speciali cenni sui Capitoli delle colonie, e soltanto pubblicava quelli di Palazzo Adriano, traendoli dall'edizione di Buscemi, ed aggiungendo erronee varianti, secondo una tarda copia del 1737, della quale dice essersi giovato l'ab. Giuseppe Crispi⁹.

Aristide battaglia nel 1895 offriva alquante notizie su le vicende di Palazzo Adriano, e pubblicava solamente il testo dei Capitoli del 1507 con alcuni equivoci, omettendo il testo del privilegio di approvazione, ed anche quello dei Capitoli anteriori del 1501¹⁰.

L'egregio barone starrabba, intento a dare in luce alcuni capitoli di comuni feudali di Sicilia, pubblicava nel 1879 nell'*Archivio Storico Siciliano* i capitoli di S. Michele di Ganzeria, ma si giovò di copie esistenti nei volumi della Conservatoria e della Regia Cancelleria, che offrono varie inesattezze, come egli stesso dichiara¹¹.

⁸ Crispi Giuseppe, *Memoria sulla origine e fondazione di Palazzo Adriano* colonia Greco-Albanese in Sicilia, delle chiese ivi edificate, e dei litigi che vi nacquerò tra i due cleri da che vi s'introdusse Parrocchia Latina». (Palermo 1827). - Buscemi Nicolò, *Saggio di Storia Municipale di Sicilia* ricavata dai monumenti contemporanei (Palermo 1842). L'autore prometteva (nella pag. LXXVI) di pubblicare la seconda parte del suo lavoro concernente gli avvenimenti dal secolo XVI in poi, ma non fu data in luce. - Dopo il *Saggio* di Buscemi, Mons. G. Crispi pubblicò in Palermo nel 1842 una memoria col titolo: «*Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano* donde lo scrittore N[icolò] B[uscemi] comincia un saggio di Storia Municipale di Sicilia». - Spata Nicolò *Cenno storico su la fondazione, pregresso e stato religioso-politico delle quattro colonie, greco-sicole*, Palermo 1845. Questa breve memoria fu pubblicata da Spata in occasione della ediz. palermitana della *Storia di Giorgio Castriotto, soprannominato Scanderbeg*. - Lo Jacono Spiridione, *Su l'origine e fondazione della Comune di Contessa colonia greco-albanese di Sicilia*, Palermo 1851. Tale memoria fu poi ristampata nel 1880 dopo la morte dell'A. - L'Ab. Gioachino Di Marzo nell'*Appendice al Dizionario topografico* di Amico (vol. II, pag. 22-26) offriva le notizie sull'origine di Palazzo Adriano secondo le ricerche del sacerdote Buscemi, mentre nelle annotazioni al testo di Amico (pag. 243-244) aveva seguito le contrarie notizie, che Crispi aveva dato nella memoria pubblicata in Palermo nel 1827. Contro questa *Appendice* del Di Marzo fu pubblicata nel 1857 in Palermo una memoria anonima (probabilmente da Mons. Giuseppe Crispi) col titolo: «*Risposta all'articolo intorno a Palazzo Adriano* inserito nell'Appendice Generale del Dizionario Topografico volgarizzato dal Di Marzo». - Starrabba Raffaele, *Dell'origine di Palazzo Adriano* (nella Rivista *La Sicilia*, Palermo 1866, an. II, pag. 334-338).

⁹ Spata Giuseppe, *Studi Etnologici di Nicolò Chetta* (nella Rivista *Sicula*, Palermo 1870, vol. III, pag. 174 e segg.), ed in estratto di pag. 79. Battaglia Aristide, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo 1895, pag. 137 e segg. ha dato varie notizie per Palazzo Adriano nei cap. 5-8.

¹⁰ Battaglia Aristide, *L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia*, Palermo 1895, pag. 137 e segg. ha dato varie notizie per Palazzo Adriano nei cap. 5-8.

¹¹ Starrabba Raffaele, *Capitoli della terra di S. Michele* (1534) pubblicati nell'*Arch. Stor. Siciliano*, an. IV, (1879), pag. 347 e segg.

Il mio genitore nella monografia *Notizie e documenti su le Consuetudini delle città di Sicilia*, dava nel 1887 speciali notizie su i capitoli delle Colonie greco-albanesi di Sicilia, e non ne pubblicava il testo, perché esse non contengono veri codici di Consuetudini¹².

L'egregio prof. Giuseppe Schirò di Mezzoiuso, nel giornale *La Nazione Albanese*, pubblicò nel 1898 il testo della conferma dei Capitoli di Piana fatta nel 1606 dal Cardinale Torres, già ricordata dal P. Del Giudice, nella quale sono inseriti i Capitoli del 1488, però con alquanti errori, che in parte lo Schirò ha dovuto correggere secondo altra copia e l'edizione di Del Giudice¹³.

Il sacerdote Atanasio Schirò ha pubblicato nel 1901 insieme con altri documenti anche il testo dei Capitoli di Contessa, ma la sua edizione offre varie lacune ed equivoci, ed inoltre il testo non sempre è riprodotto nell'antica forma del volgare siciliano¹⁴.

Finalmente Emanuele Portal, di famiglia originaria di Biancavilla, ha dato in luce nel 1902 in una breve memoria il testo dei Capitoli di quest'altra Colonia, già indicati con la data del 1480 da Giuseppe Spata, e si è giovato di una copia talvolta inesatta¹⁵.

Ho creduto perciò utile per la storia degli ordinamenti delle colonie greco-albanesi di Sicilia il ricercare i manoscritti e documenti originali ed autentici, ove si contiene il testo dei Capitoli, per offrirne una edizione corretta, secondo l'ordine cronologico della approvazione, e con le opportune storiche notizie¹⁶.

¹² Vito la Mantia, *Notizie e Documenti*, § XXXI *Colonie Greco-Albanesi in Sicilia* (nell'*Arch. Stor. Italiano*, Firenze 1887, 4^a Serie, t. XX, pag. 337-341). Vi è riferita una parte dei Capitoli di Palazzo Adriano.

¹³ Schirò Giuseppe, *Documenti relativi alla storia delle colonie albanesi in Sicilia (Piana dei Greci)*. Catanzaro 1898. È un opuscolo di pag. 16 estratto dal giornale *La Nazione Albanese*, an. II, n. 14-17.

¹⁴ Schirò Atanasio, *Memorie storiche intorno alle origini e vicende di Contessa Entellina, ricavate da documenti quasi tutti inediti* (nella Rivista *La Sicilia Sacra* di Mons. Luigi Boglino, Palermo 1901, vol. III, pag. 202 e segg.).

¹⁵ Portal Emanuele, *Su l'origine albanese di Biancavilla*, Palermo 1902, di pag. 17.

¹⁶ Le colonie albanesi esistenti nelle odierne provincie napolitane (cioè di Campobasso, Cosenza, Foggia, Lecce o Terra d'Otranto, Potenza, Teramo) ebbero ordinamenti simili a quelle di Sicilia, ma non si è curato finora di raccogliere i testi dei Capitoli in una edizione critica. Chetta, Ms. cit. § 233, riferisce una lettera del P. Andrea Figlia di Mezzoiuso scritta nel 1764, nella quale si fa cenno delle venute degli Albanesi nel regno di Napoli e dei Capitoli e privilegi che essi godeano. - Nell'*Itinerario da Napoli a Lecce e nella provincia di Terra d'Otranto nell'anno 1818* di G. C[eva] G[rimaldi], Napoli 1821, è data breve notizia delle colonie albanesi in Terra d'Otranto, e viene riferito (a pag. 249) il testo di una supplica (1656) del marchese d'Oira al Viceré per ottenere la licenza di far popolare il feudo di Motonato dagli Albanesi. - A. scura nella memoria *Gli Albanesi in Italia* (nel vol. V *Saggi e Riviste* Milano, Daelli, 1865, pag. 117-158) offre alcune notizie su le colonie delle provincie napolitane (pag. 126 e seg.) - Tajani, *op. cit.* Epoca IV, pag. 15, fa alquanti cenni su gli ordinamenti di quelle colonie, e si giova anche della memoria di Masci (*Discorso sulle colonie albanesi*), notando: «*Dei diversi Capitoli stipulati tra i Baroni e gli Albanesi rimangono i seguenti: Di S. Demetrio con lo Abate del Convento di S. Adriano nell'anno 1471. Di Firmo col Priore dei Padri Predicatori di Altomonte nel 1486. Di Percile e Frassineto con Monsignor Tomaselli nel 1491. Di Lungro con i signori di Altomonte nel 1502. Di S. Basilio col vescovo di Cassano nel 1510. Di S. Croce di Magliano nel 1470. Di Ururi nel 1540 con Mons. Ferrando Merdova. Di Chieuti con Mons. Apicella Ferdinando nel 1680*». Sono indicati inoltre i Capitoli di Piana dei Greci, Mezzoiuso, Palazzo Adriano e Contessa per la Sicilia. -

I Capitoli inediti, da me ora pubblicati, sono quelli del 1501 e 1553 di Palazzo Adriano, gli altri di Mezzoiuso del 1501, oltre l'atto del 1691 di concessione delle terre di S. Cristina agli abitanti di Piana dei Greci.

§ 2. Epoca di approvazione e conferma dei Capitoli. – Documenti originali e transunti. - Lingua nella quale furono scritti i Capitoli.

Le approvazioni dei signori feudali od ecclesiastici per i nuovi Capitoli concessi alle colonie greco-albanesi avvennero nel 1482, 1501, 1507, 1553 per Palazzo Adriano, nel 1488 gennaio per Biancavilla, ed in agosto per Piana dei Greci, nel 1501 per Mezzoiuso, nel 1520 per Contessa, oltre la precedente approvazione concessa dal Conte Antonino Cardona verso la fine del secolo XV, che era rimasta inefficace per il ristretto numero dei nuovi coloni, nel 1534 per S. Michele di Ganzeria, e finalmente nel 1691 per S. Cristina.

Alcune Colonie ottennero conferme e dichiarazioni dei Capitoli nei tempi posteriori. Quelli del 1507 di Palazzo Adriano possono considerarsi quasi una conferma fatta dal Cardinale Galeotto, perché riproducono in gran parte i capitoli approvati nel 1501.

In Biancavilla i capitoli furono confermati nel 1501, 1506 e 1568, e in Piana dei Greci nel 1565, 1574, 1588 e 1606. I Capitoli di S. Michele di Ganzeria ebbero l'approvazione del Viceré De Vega nel 1554, perché così era stato stabilito nei Capitoli. Nel 1799 il Re Ferdinando III dava il regio assenso alla concessione dei feudi Merco ed Aindigli fatta ai Greco-Albanesi di Piana nel 1488, e tale documento viene ora da me dato per la prima volta alla luce¹⁷.

I capitoli delle Colonie erano redatti in documenti signorili, o in atti rogati presso pubblici notari. Gli originali documenti signorili più non ci rimangono, ma vengono ricordati nei transunti dei Capitoli.

Così per Biancavilla si indica che i Capitoli erano scritti in una pergamena, nella quale furono aggiunte in fine le due approvazioni dei Conti di Adernò Guglielmo Raimondo ed Antonio Moncada, *legimus dicta tria privilegia in uno et eodem pergamento descripta*.

L'approvazione di Cesare Moncada sembra essere stata ivi pure aggiunta, *sigillata di nostro proprio sigillo*.

Per Contessa i Capitoli approvati dal Conte Antonino Cardona erano inseriti in un privilegio, e gli altri del Conte Alfonso erano pure in un privilegio in pergamena, *ex originali in charta pecora*, col suggello del Conte, e che fu poscia allegato in un volume dell'Archivio del Gran Contestabile Colonna.

Per Palazzo Adriano si rileva che i Capitoli del 1501, approvati dal Governatore Bonfiglio, furono redatti nel suo ufficio, e ratificati poi nell'originale da Vincenzo Opessinghi, *prout in calce dictorum Capitulorum seu originalium Consuetudinum apparet*, che i Capitoli concessi dal Cardinale

Ermanno Aar (pseudonimo di L. G. De Simone) *Gli studi storici in Terra d'Otranto* (in *Arch. Stor. Ital.* Serie IV, tomo 6° pag. 114 e pag. 199 e seg. *Skypetarismo*, offre utili cenni su gli Albanesi nella provincia di Lecce.

¹⁷ È inserito nell'Appendice dopo il testo dei Capitoli delle varie colonie.

Galeotto nel 1507 erano contenuti in un privilegio *in carta edina scriptum, cum sigillo impendenti et omni alia sollemnitate expeditum* in Roma dal segretario del Cardinale *in edibus Cancellarie nostre*, e che in fine del detto privilegio fu in Palermo dal procuratore del Cardinale apposta la propria conferma, come posteriormente aggiunse la sua Obizzo Opessinghi, ed indi il figlio Vincenzo.

I Capitoli della concordia del 1553, contenuti nel memoriale presentato dal Comune di Palazzo Adriano, furono sottoscritti dal barone Vincenzo Opessinghi, da varii Greci e testimoni e dal Vicario della Diocesi di Girgenti, *qui partes ipsas ad hanc transactionem et concordiam cum Dei gratia induxi*¹⁸.

Gli altri Capitoli furono redatti da notari. Per Mezzoiuso, S. Michele di Ganzeria e S. Cristina si hanno tuttavia gli originali nei volumi di registri o minute dei notari che li rogarono.

Quelli di Palazzo Adriano del 1482 furono, dopo la licenza ottenuta dal Viceré, consegnati al notaio De Baldo di Bivona, perché li inserisse tra i suoi atti, e vennero allora ratificati dal barone.

Gli altri di Piana erano trascritti nelle minute di notar Altavilla, che più non si conservano, e nella copia in pergamena si aggiunsero in fine le posteriori conferme degli Arcivescovi sino al 1588, come è detto nella conferma del 1606: «*di mano loro propria* sottoscritto in detto atto seu privilegio appari»¹⁹.

I Greco-Albanesi curarono in vari tempi di fare eseguire la copia dei loro Capitoli, e così si hanno i transunti del 1483, 1506, 1534, 1554 e 1737 per Palazzo Adriano, del 1519 e 1760 per Biancavilla, del 1534 per S. Michele di Ganzeria, del 1540 per Mezzoiuso, del 1606, 1621 e del secolo XIX per Piana, e del 1792 per Contessa, nei quale ultimo transunto è notevole il ricordo del sac. Nicolò Chetta, lo storico delle memorie greco-albanesi, che riconosceva il carattere di Giuseppe Marino Dainotto, Archivario della Casa Colonna, il quale aveva eseguito la copia²⁰.

¹⁸ La menzione degli originali privilegi e delle conferme ivi apposte è nei Capitoli di Biancavilla a p. 32 e 35. di Contessa a pag. 53 e 54, di Palazzo Adriano del 1501 a pag. 13 lin. 36 e 38, del 1507 a p. 7, con le conferme posteriori a p. 11, del 1553 a p. 20.

¹⁹ La copia in pergamena dei Capitoli di Piana con le conferme originali è ricordata nel Memoriale di Giurati, inserto nel testo della conferma del 1606, da me riferito in Appendice.

²⁰ Nel transunto del 1506 per Palazzo Adriano in margine del foglio 40 sono queste annotazioni: «Detur copia Grecis Palatii Adriani dic 16 Julii 1737. Notarius Carolus Cannella conservator. - Detur copia Marchese Malfitano. Die 28 Augusti XV. Ind.1737. Not. Cannella Cons.». La data del transunto per Biancavilla da Portal nella memoria cit. è indicata erroneamente 1504, mentre l'anno quarto di regno di Carlo V corrisponde al 1519. Il testo dei Capitoli di Piana dei Greci, secondo la copia fatta nel 1621 «ex Archivo veteri Magnae Regiae Curiae», fu pubblicato nel volume *Ragioni per cui dimostrasi la scrittura stampata in quest'anno 1759 sotto il titolo «Copia di parere»* ecc. dagli avvocati della Mensa [Arcivescovile di Monreale] essere *apocrifo*, Documento N° LXXIV, e se ne fa cenno nella nota al § XXI. La memoria concerne la difesa del mero e misto impero appartenente all'arcivescovo di Monreale. G. Schirò, nell'opuscolo *Documenti per la storia delle colonie albanesi* p. 5 nota 1, ricorda «una copia estratta dal primordiale atto originale» da Nicola Dorangrikj nella prima metà del secolo XVII, ed esistente nell'Archivio Comunale di Piana, ove è pure altra copia dei Capitoli tratta nel secolo XIX dal volume di Del Giudice «conservato nell'ufficio dell'*abolita Mastra Notaria* della Mensa Arcivescovile del Comune di

La lingua adoperata nei Capitoli non fu la propria degli Albanesi, ma quella dei concedenti, cioè il volgare siciliano specialmente usato nei documenti feudali. Sono soltanto in latino i Capitoli di Piana convenuti col procuratore dell'Arcivescovo di Monreale, e gli altri del 1507 del Cardinale Galeotto per Palazzo Adriano, secondo l'uso dei tempi e della Chiesa. Probabilmente gli Albanesi che chiesero i più antichi Capitoli, per sé e pei loro compagni, conoscevano in parte il volgare siciliano o il latino, e peraltro in volgare sono varie lettere di Scanderbeg ai sovrani di Napoli, ed in latino scrisse la storia di Scanderbeg il Barlesio di Scutari in Albania nel secolo XV²¹.

È degno di nota che nell'atto del 1521, col quale varii Greci del Peloponneso convenivano col Conte Cardona di abitare pure in Contessa, aveano (come ricorda Chetta) «per loro autorevoli consultori e referendarii, *turgimani* o interpreti a Francesco Casesi, Paolo Zamandà e Palombo d'Ermi (che spettavano agli anteriori Contessioti), i quali riferirono coll'interpretare la loro lingua greca, e col traslatarla in lingua siciliana».

Nelle colonie di Sicilia non è stata in uso la lingua albanese per la liturgia ed anco per gli atti pubblici e per lavori letterarii, poiché dovendo convivere coi Latini, cioè con le popolazioni siciliane, così chiamate per distinguerle dagli Albanesi, e regolarsi con le leggi del Regno, questi ebbero cura di adoperare la nostra lingua e la latina, conservando però tra loro il proprio linguaggio.

Si usava nella Chiesa la greca liturgia, ed in greco e latino, ed anche in volgare si scrivevano gli atti parrocchiali. Soltanto dal secolo XVI la Congregazione di Propaganda Fide per estendere la religione cattolica in Albania faceva stampare libri liturgici e dizionarii in albanese; ed il P. Blanco che compose nel 1635 il primo dizionario albanese, deplorava che quella lingua fosse rimasta per lungo tempo trascurata²².

Monreale». - Nella Biblioteca Comunale di Palermo nel vol. ms. Qq. H, 9 (fol. 173-179) è una copia di carattere del secolo XVIII dei Capitoli di Mezzoiuso, e al margine è indicato: «Ex originale in membranis extat in archivo canonicorum S. Iohannis de Heremitis suto in Rollo magno vol. II». Nei fol. 181-186 è inoltre una copia del testo dei capitoli di Palazzo Adriano del 1507 con questa indicazione : Ex antiquo apographo in quo continetur relatio missa Cardinali Barberino Abbati Fossenovae ab Arrigo Camuti, anno 1637. Extat in Bibliotheca Collegii Maximi Societatis Iesu Panormi, plutei 33 D. 4». - Nel Ms. 2 Qq. H 238 di Dispacci e documenti ecclesiastici raccolti da Andrea Gallo è la copia del secolo XVIII dei Capitoli di Palazzo Adriano del 1553.

²¹ Due lettere in volgare di Scanderbeg al Re di Napoli ed al principe di Taranto spedite da Croia in ottobre 1460 sono pubblicate da Bartolomeo Cecchetti, *Intorno agli stabilimenti politici della repubblica veneta nell'Albania* (negli Atti del R. Istituto Veneto, t. III, serie 4^a, Venezia 1874, pag. 989 e seg.). Su la storia di Scanderbeg di Marino Barlezio col titolo: *De vita et gestis Scanderbegii, Epirotarum principis*, pubblicata la prima volta in Roma nel 1506, o su le varie edizioni e traduzioni in lingue straniere, diede notizia Rodotà, *Storia* cit. vol. III, pag. 24, in nota, ove ricorda che l'albanese Demetrio Franco, contemporaneo di Scanderbeg, scrisse pure in latino le memorie storiche di lui.

²² Su la lingua albanese e sui vari lavori, che si sono pubblicati in Sicilia e altrove, danno notizia D. Camarda, *Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese*, Livorno, 1864; Spata, *Studi etnologici* cit. pag. 9-36; Tajani, *Storie albanesi*, pag. 121 e seg.; Straticò, *Manuale di letteratura albanese*, Milano 1896. - Spata (p. 9) afferma per la lingua albanese: «Essa non ebbe scrittori, e non uscì mai, por così dire, dal periodo delle lingue vernacole». -

I canti invece (detti pure *Rapsodie*) trasmessi a viva voce tra gli Albanesi profughi, e nei quali ricordavano le vicende della loro patria e le gesta di Scanderbeg, erano in lingua albanese, e vennero più tardi scritti e nel secolo XVIII raccolti, anche da Chetta. Furono pure scritti in albanese i canti letterarii sino ai tempi moderni²³.

Una sola espressione in lingua albanese (*priphtra*) si trova nei Capitoli di Palazzo Adriano, ma essa non è, come dirò appresso, che una manifesta intrusione fatta in una pretesa copia del 1737, adoperata da Monsignor Crispi e poi da Giuseppe Spata.

Gli scrittori che trattarono delle colonie greco-albanesi spesso incorsero in errore nell'indicare la data dei Capitoli, che talvolta credettero essere ancora la data della fondazione della colonia.

È giusto pertanto notare che rimane provato che i Greco-Albanesi, che si trasferirono in Sicilia, dapprima con particolari e private concessioni possedevano i territorii, nei quali si stabilirono, e che fu soltanto dopo che ogni speranza di ritorno in Albania riuscì vana, che risolvettero di chiedere negli anni 1482 a 1534 l'approvazione dei Capitoli, che servissero di norma per le loro nuove Colonie²⁴.

G. Crispi (*Memorie storiche di talune costumanze appartenenti alle colonie greco-albanesi di Sicilia*, Palenno 1853, pag. 88) ricorda che un antico messale albanese stampato in caratteri gotici si conservava in Roma nel Collegio di Propaganda. - Chetta nel Ms. cit. § 235 offre un elenco di Albanesi abitanti in Palermo nei secoli XVI e XVII, ed aggiunge che è tratto dai libri parrocchiali della Chiesa Greca di Palermo «scritti *parte in greco e parte in latino* in varii quasi sdrucciti libretti». - Portal, *Su l'origine di Biancavilla*, pag. 7, riferisce un atto di matrimonio in Biancavilla scritto in latino e in volgare siciliano. - G. Schirò, *Tè Dheu i huaj (Nella terra straniera) poema*, Palermo 1900, pag. 78, 81, 82, pubblica alcune iscrizioni in lingua albanese del principio del secolo XVII esistenti in Piana. Alcuni nomi di famiglie albanesi erano in Sicilia tradotti in volgare, come indica Schirò, *Documenti* ec. pag. 6, per Parrino da *Prifti* e Bonacasa da *Mirspi*. Gli atti notarili delle Colonie albanesi dal secolo XVI in poi sono scritti in latino, e quelli di Palazzo Adriano, Contessa, Mezzoiuso, Piana e S. Cristina si conservano nell'Archivio notarile distrettuale di Palermo. Molti volumi di atti notarili di Mezzoiuso sono presso i notari conservatori Masi e Franco, come si rileva *dall'Indice generale dei Notari del Distretto di Palermo*, ivi 1897, pag. 87. I più antichi atti sono quelli del notaro Dorsa di Piana, che hanno inizio dall'anno 1550.

²³ Per i canti popolari e per i lavori poetici in lingua albanese basta indicare Vigo, *Canti popolari siciliani raccolti e illustrati*, Catania, 1857, *Prefazione* p. 45, e *Testo* p. 338-354, ove è una breve raccolta di canti albanesi fatta da Mons. Crispi; D. Camarda, *Appendice al Saggio* cit. Prato 1866; le notizie date dall'illustre prof. Giuseppe Pitre nei *Canti popolari di Terra d'Otranto raffrontati con quelli di Sicilia*, Palermo, 1809; e nella *Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane*, Palermo 1871, vol. I p. 144-152, e vol. III p. 329-344; G. Schirò, *Rapsodie Albanesi*, Palermo 1887; De Grazia Demetrio, *Canti popolari albanesi tradizionali nel mezzogiorno d'Italia, riordinati, tradotti e illustrati*. Noto, 1889, (prefazione pag. 59-77); Straticò, *Manuale* cit. e Marchianò Michele, *L'Albania e l'opera di Girolamo De Rada*, Trani, 1902. - Chetta, Ms. cit. § 212 ricorda la raccolta da lui fatta delle «patrie canzoni». Schirò (pag. X) afferma che le canzoni per la maggior parte «giacevano dimenticate tra vecchie carte» e furono raccolte e migliorate da studiosi del secolo XVIII.

²⁴ Chetta (Ms. cit. § 223) dice: «Tutto l'errore dei nostri coabitanti latini è proceduto dal supporre che dentro i nostri castelli vi abbia capitato una sola nostra colonia, ed allora quando vi si vede la data dell'anno delle Capitolazioni». - Nel § 229 Chetta aggiunge: «Sicché l'errore di parecchi finora è stato nel figurarsi che la data delle stipolate capitolazioni siano l'anno preciso delle venute dei nostrali». - Spata (*Studi etnologici*, pag. 60) dice per gli Albanesi di Palazzo Adriano: «Non può ammettersi che eglino si fossero determinati ad

§ 3. **Fondazione delle Colonie. - Licenze di popolare pei luoghi non abitati. - Norme generali dei Capitoli.**

Sarebbe qui estraneo il riferire le notizie disperate su le fondazioni di quelle Colonie, riserbandomi di trattarne in altro mio lavoro, e basta soltanto indicare che la più antica colonia risiedette al 1448 nel Casale di Bisir presso Mazzara, che poco dopo (come attesta Fazzello, scrittore non molto posteriore a quei tempi) si trasferì tra i monti oltre il fiume Belice nel Casale di Contessa, che già appartenne insieme con la forte rocca di Calatamauro ed i casali di Comicio e Sambuca alla vasta Contea di Calafatimi, e vicino al celebre monastero di S. Maria del Bosco fondato nel secolo XIV, che Mezzoiuso, ove si stabilirono i Reres antichi condottieri, e Palazzo Adriano che ha i più antichi capitoli del 1482, dimostrano la antica origine, che Piana dei Greci, Biancavilla e S. Michele di Ganzeria probabilmente furono abitate dopo la morte di Scanderbeg (1468) e la sottomissione dell'Albania²⁵.

Grave quistione è sorta per conoscere se i territorii scelti dai Greco-Albanesi fossero stati prima abitati, anco in parte, dai Latini ossia dai Siciliani.

Gli scrittori albanesi, specialmente i più antichi, con molti argomenti si sono sforzati di sostenere che i luoghi erano del tutto disabitati, mentre gli scrittori latini hanno procurato di provare il contrario.

Si può però affermare che Contessa, Mezzoiuso e Palazzo Adriano erano in parte abitati dai Latini, altrimenti sarebbe stata necessaria la licenza di popolare da concedersi dal Viceré, oltre varie prove storiche, e che Biancavilla, Piana e S. Michele di Ganzeria fossero invece luoghi privi di vera abitazione, come ne fan fede le licenze di popolare concesse per Biancavilla dai Presidenti del Regno Santapau e Centelles a 5 gennaio 1488, per Piana

abitare li senza l'anuenza del proprietario del luogo, e senza alcuna pattuizione. Nel 1482 le obbligazioni sinallagmatiche antecedentemente contratte riceverono legale e formale rogito».

²⁵ Pirri, *Sicilia Sacra*, t. II pag. 843, offre alcuni cenni sul casale di Bisir, che esisteva fin dai più antichi tempi normanni, e che nella prima metà del secolo XVIII era già distrutto, come ricorda Amico, *Lexicon topogr.* t. II, pag. 70. - Chetta (Ms. cit. § 212, 222, 223, 227) ha dato notizia dell'origine delle varie colonie albanesi di Sicilia, e afferma che le più antiche sono quelle di Contessa, Mezzoiuso e Palazzo Adriano, e che gli Albanesi abitarono in Piana dopo la morte di Scanderbeg, perché nel privilegio di approvazione dei Capitoli è detto «post eorum exilium, ab eorum patria expulsi». - Nel § 222 Chetta aggiunge che secondo il Parrino «l'universal costante tradizione fra noi è che i più antichi abitatori della Sicilia furono i nostri Bisirioti in Bisiri di Mazzara, indi i Mezzoiusari in Busambra, poi i Palazzioti nell'Adriano, e finalmente i Pianioti con l'altre nostre colonie». Sostiene con molte prove storiche che le emigrazioni degli Albanesi in Sicilia furono tre, la prima verso il 1448, l'altra dopo la morte di Scanderbeg (1467) quando fu fondata la colonia di Piana «prima dell'altre disperse pel regno e specialmente di Albavilla», e l'ultima nel secolo XVI, dopo la presa di Corone nel 1582 (Ms., § 229). - Per la colonia di S. Angelo Muxaro ricorda che ebbe origine da Palazzo Adriano (§ 230). - Saverio Mattei nell'*Aringa per le greche colonie di Sicilia su la domanda di deputarsi in quel regno un Vescovo nazionale*, 6^a edizione, Napoli 1791, pag. 20, asserisce: «Dalle non uniformi date di varii diplomi riferiscono alcuni queste trasmigrazioni all'anno 1448, altri al 1467, ed altri al 1482, epoche che secondo il nostro sistema possono esser tutte vere». Conviene notare che l'anno 1482 si riferisce all'approvarono dei Capitoli di Palazzo Adriano, e perciò non indica l'epoca della venuta di quella colonia.

a 13 gennaio dello stesso anno, e per S. Michele di Ganzeria nel 1554 dal Viceré De Vega nella conferma dei Capitoli del 1534.

Il feudo di Santa Cristina fu abitato nel 1691, come chiaramente si rileva dall'atto di concessione; e tale feudo, confinante col territorio di Piana, è anche ricordato nei Capitoli di questa Colonia del 1488²⁶.

²⁶ Rodotà, *op. cit.* vol. III, pag. 52, afferma che le milizie albanesi venute in Sicilia nel 1448 «dalle campagne dov'erano accampate e dalle fortezze che custodivano, ritiratesi in luoghi più salubri o più atti ad una stabile ed opportuna dimora, popolarono quelle che ora sono comprese sotto il nome di colonie albanesi, nelle quali la famiglia Reres è stata rispettata. Si dilatarono del pari nella terra di Mezzoiuso, dove la medesima al presente sussiste». - Chetta (Ms. § 212) dimostra con varie ragioni che i luoghi scelti dalle colonie albanesi per la loro abitazione non erano prima abitati, e ne trae argomento dalla indicazione di soli Albanesi che ottenevano l'approvazione dei Capitoli, ed anche dalla prerogativa della nomina di ufficiali graci nelle nuove colonie. Afferma nondimeno: «I nostrali comechè col girare si eran fatti molto pratici di anche la Sicilia quando seguivan l'armi reali, prescelsero appunto *luoghi già prima abitati ed allora derelitti*, perché stavan così dall'esempio degli antichi ben assicurati di esser luoghi atti all'abitazione ... e degni insomma di riabitarvisi». I posteriori scrittori albanesi nelle varie memorie storiche municipali continuarono a sostenere la mancanza di abitazioni o almeno l'abbandono da molto tempo. Spata, *Studi etnologici*, pag. 42 o seg. riferendo le notizie di Chetta su le origini delle colonie albanesi di Sicilia, affermava anche con prove desunte da lavori posteriori, che gli Albanesi furono i primi abitatori di quei comuni. Si ha però sicura notizia che il casale di Contessa esisteva nel secolo XIV, e Giovanni Luca Barberi nel Ms. *Capibrevium terrarum Siciliae*, fol. 178, scrivendo nei primordi del secolo XVI diceva: «Tamen in rei veritate dicta duo *Casalia Contissa et Comichi* semper fuerunt de dicto antiquo regio Demanio». - L'albanese sac. Atanasio Schirò, *Memorie storiche di Contessa* (nella *Sicilia Sacra*, an. 1901, pag. 108 e seg.) espone alquante notizie comprovanti che il casale di Contessa esisteva sin dalla fine del sec. XIII, e riferisce varii documenti di concessioni di quel casale, sino alla venuta degli Albanesi. - Per **Mezzoiuso** si ha notizia della sua esistenza nell'epoca saracena e sotto i Normanni, come ricordano Pirri, *Sicilia Sacra*, t. II, pag. 1122, e Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, Firenze 1868, vol. III, pag. 246, 311. - Nel *Libellus de successione Pontificum Agrigentini*, Ms. in pergamena della metà del secolo XIII, si fa menzione del casale «Mizil lusufu, quod est monasterii Sancti Iohannis de Heremitis Panormi». Di questo *Libellus* diede notizia Pirri, *ivi*; e Buscemi, *Saggio di Storia municipale* (pag. XXI-XXXII) ne pubblicò l'intero testo per provare l'antica origine di Palazzo Adriano. Garufi, nell'*Arch. Stor. Sic.* an. 1903, pag. 143-152, ha ripubblicato il testo del *Libellus*, riveduto sul Ms. in pergamena dell'Archivio Capitolare di Girgenti. - Pirri ricorda l'antica chiesa di S. Maria esistente sin dall'epoca normanna, e della quale è fatta menzione nei capitoli di Mezzoiuso (§ 5) per le riparazioni che dovevano eseguire gli Albanesi. - Nei documenti del Re Pietro I d'Aragona dell'anno 1282 è ricordata l'*Universitas Misil Iussuphus* (Carini *De Rebus regni Siciliae*, Palermo 1882, pag. 199, 295). A pag. 365 si legge: «Similis facta fuit Bajulo, Iudicibus et universis hominibus Misuliusuphi». Pirri nota dal tempo della fondazione del monastero di S. Giovanni degli Eremiti nel 1132 «*ad hodiernum diem et casale ipsum Medium cum tenimento suo, et omnia iura illius, tam spiritualia quam temporalia, ad patrimonium dotale Monasterii nostri sancti Iohannis de Eremitis spectasse et spectare*». Ricorda inoltre gli Abati dal 1431 essere stati commendatari, «et in subditos seu vassallos iurisdictionem civilem et criminalem exercuisse» (pag. 1123). Le carte del monastero di S. Giovanni degli Eremiti si conservano nell'Archivio Capitolare di Palermo, perché nel secolo XVI il monastero fu aggregato alla Cattedrale di Palermo. Ne fanno cenno De Ciocchis, *Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam* (1743) Panormi 1836, vol. I p. 146, e Mortillaro *Catalogo dei diplomi della Chiesa di Palermo*. (Opere, vol. I, Palermo 1843, pag. 420 ecc.). - Su l'origine di **Palazzo Adriano**, non ostanti le controversie degli scrittori albanesi, e specialmente di Giuseppe Crispi, rimane provato dai documenti e dalle notizie date da Pirri, Buscemi, ed altri che il Casale esisteva fin dal secolo XII, che nel 1392 fu concesso in feudo e che nel 1423 Villaragut ottenne il mero e misto impero sul Casale. Pirri (p. 758) afferma: «Iohannes [Villaragut] an. 1427 a Rege merum et

I Capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia, chiamati talvolta anche *consuetudini* ed *osservanze*, hanno speciale importanza non solo per le origini e gli incrementi di sette Comuni dell'isola, soggetti al dominio di signori feudali od ecclesiastici, come era la maggior parte dei Comuni prima dell'abolizione della feudalità nel 1812, e di alcuni dei quali ci rimangono i Capitoli, ma anco perché ci offrono chiara idea dei sistemi tenuti da quelle popolazioni greco-albanesi nelle nuove dimore, delle immunità e prerogative che vi godevano, e dei rapporti che esse avevano con gli antichi e nuovi abitanti Latini²⁷.

mixtum imperium super Prizim, castrum et Palatium Adrianum impetavit. Eodemque modo familia Villaraut ad annos 1481 Prizim possidet» . Il Re Giovanni a 23 giugno 1474 ordinò che Luigi Villaragut fosse mantenuto nel possesso delle Terre di Prizzi e Palazzo Adriano, che erano appartenute da circa 60 anni a Giovanni Villaragut milite e maggiordomo del Re Alfonso, e poi ai suoi figli (Protonotaro del Regno, vol 73, anno 1473-4, fol. 236, r.º). - Giovanni Villaragut, approvando nel 1482 i Capitoli, manifestava che era sua intenzione di accrescere la popolazione di Palazzo Adriano: «Habens animum, propositum et voluntatem habitare, *augmentare* et incolere locum seu Casale Castrum di lu Palazo Adrianu» (pag. 9). - Starrabba, *Dell'origine di Palazzo Adriano* (nella Rivista *La Sicilia*, an. II. 1866, pag. 334) pubblicò due documenti del 1307, nei quali si fa menzione *casalis Palacii Adriani* e di *Iudex casalis Palacii Adriani*. -L'*Universitas Palacium Adrianum* è ricordata anche nei documenti del 1282 pubblicati da Carini, *De Rebus*, p. 200, 295. A pagina 365 è detto: «Similis facta fuit Bajulo, ludicibus et universis hominibus Palacii Adriani». - In un documento del 1312 è indicata la colletta imposta «in Casalibus Iuliane et Palacii Adriani». Pollaci, *Gli Atti della città di Palermo dal 1311 al 1410*, Palermo 1892, pag. 115. - Su le antiche concessioni di Prizzi all'abbazia di Casamari, e di Palazzo Adriano all'altra vicina di Fossanova sotto i Normanni e gli Svevi dà notizie Paolo Kehr, *Otia diplomatica* nella Rivista *Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*. an. 1903, pag. 273 e segg. Egli ricorda che l'archivio di questa Abbazia, negli antichi tempi fiorenti, andò disperso: «Aber wo ist das Archiv dieser einst weithin herrschenden Abtei?». Degno di nota è pure il lavoro di Luigi De Persiis *La Badia o Trappa di Casamari nel suo doppio aspetto monumentale e storico*. Roma 1878. Nell'Avvertenza offre alcuni cenni sull'Archivio, e a pag. 72 e 82 ricorda le concessioni di Prizzi fatte dai Re di Sicilia. Per Biancavilla, Piana e S. Michele di Ganzeria rimane certa notizia di essere stati luoghi disabitati o abbandonati prima della venuta degli Albanesi. Biancavilla fu fondata nel territorio della contea di Adorno, alla quale rimase soggetta. Nei Capitoli di Piana dei Greci del 1488 (pag. 37) è detto chiaramente: «In quo quidem pheudo di lo Merco appareant et sint certa maragmata ruinoso et antiqua, in quo videtur *antiquitus fuisse casale constructum et habitatum*». Pirri (t. I, pag. 682) fa cenno dell'antico tempio di S. Michele di Ganzeria: «Quod olim Gallorum fuerat fanum». Amico (*Lexicon*, t. I, pag. 74) aggiunge: «Canzariae feudum colonis frequens aliquando floruit, Gallorumque aetate id templum excitatum extitit».

²⁷ I Capitoli delle Colonie Albanesi hanno talvolta anche il titolo di Consuetudini, come è detto nei Capitoli del 1488 di Piana (pag. 39) «sub infrascriptis legibus, conditionibus, iuribus et *consuetudinibus*» ed in quelli del 1501 di Palazzo Adriano «Consuetudini et Observancii» (pag. 12), «quae originalia capitula seu consuetudines» (pag. 13), e negli altri del 1553 «privilegi, Capitoli e Consuetudini» (pag. 18). Un elenco dei capitoli di varie terre feudali di Sicilia ho dato nella prefazione, alle *Consuetudini di S. Maria di Licodia ora per la prima volta pubblicate* da Francesco e Giuseppe La Mantia. Palermo 1898, pag. XIV.

Su le antiche consuetudini dei popoli dell'Albania l'illustre Rodolfo Dareste, dell'Istituto di Francia, ha pubblicato una memoria col titolo *Les anciennes Costumes Albanaises* nel *Journal des Savants* (Paris, 1903, pag. 325 o seg.) e nella *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, t. XXVII, Paris 1903, pag. 477-496. Egli ricorda che quelle consuetudini furono raccolte «à la fin du quinziesme siècle, du temps du héros albanais Scanderbeg» ma non redatte in iscritto, e che Hecquard nella *Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie* (Paris 1859) ne diede notizia, e poscia ne pubblicò il testo

Nel secolo XV e nei seguenti pel raffermarsi dell'autorità feudale, e per la fine delle lunghe guerre delle epoche precedenti, fu in Sicilia maggiormente favorito il sorgere di nuove terre nei feudi, giovando alla maggior sicurezza, all'incremento dell'agricoltura, ed al profitto dei feudatarii e dello Stato per le nuove entrate²⁸.

Così le nuove colonie albanesi ottennero favore in Sicilia non solo pel generoso aiuto contro la barbarie dei Turchi, e pel vivo sentimento religioso, ma per l'utile che derivava da una popolazione dedita in gran parte all'agricoltura.

La differenza della lingua però, ed in parte anche dei costumi, e più ancora il diverso rito religioso, sebbene non scismatico, riconosciuto con varie restrizioni dalla Chiesa, furono cagione di dissidii dei Greci tanto coi Latini che già abitavano in alcune nuove colonie, quanto con gli altri Latini che si trasferivano ad abitare in quelle nuove sedi scelte dai Greco-Albanesi, e che vi edificavano le chiese di rito latino.

I Capitoli hanno pertanto su tale oggetto notevoli ricordi²⁹.

Sono in parte simili le regole contenute in questi Capitoli, sebbene talvolta si trovino speciali norme in alcune Colonie.

I Capitoli riguardano, come d'ordinario i Capitoli feudali dei Comuni siciliani, l'obbligo della costruzione delle case fra un determinato tempo, il censo moderato, o la decima dei prodotti, che veniva stabilito di pagarsi per le terre concesse e per gli animali, la franchigia del suolo per costruzione e di

albanese in Bruxelles, e Paolo Troeger ne fece nel 1901 una versione in lingua tedesca, che ora il Darestè pubblica in lingua francese. Tali consuetudini concernono specialmente il diritto penale ed anche in parte debiti, successioni e vendite. Sono notevoli le norme pei danni dati nelle campagne, pei quali nei Capitoli delle colonie albanesi di Sicilia sono varie regole.

²⁸ Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e Palermo dal X al XVIII secolo*, Palermo 1892, pag. 93. - Pollaci, *La Feudalità, Federico II svevo e i Comuni siciliani* (negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Palermo, serie III, vol. V, 1898) offre un elenco delle licenze di popolare concesse dai Viceré per molti comuni di Sicilia dal secolo XV al XVIII, tratto dai tre volumi manoscritti del secolo XVIII di Indici d'Investiture del Protonotaro del Regno nell'Archivio di Stato di Palermo. È notevole che in tale elenco non sono indicate le licenze di popolare per Biancavilla, Piana dei Greci e S. Michele di Ganzeria. Varie notizie su le colonizzazioni ha dato Giuseppe Salvioli nella memoria *Le colonizzazioni in Sicilia nei secoli XVI e XVII* (nella rivista *Vierteljahrschrift für social und Wirtschaftsgeschichte*, Leipzig, 1903, vol. I, pag. 70-78).

²⁹ Gli Albanesi venuti in Sicilia non aderivano allo scisma, ma professavano invece il rito greco unito, come affermano Giovanni Di giovanni, *De divinis Siculorum officis*, Panormi 1736, pag. 71 e seg. e Amico *Lexicon topographicum*, t. II, pag. 86. - Rodotà, *Storia del Rito Greco*, vol. III, pag. 128 e seg. ricorda inoltre i contrasti dei Latini per il rito greco nello inizio del secolo XVI e la Bolla emanata dal Papa Leone X nel 1521, che stabiliva le norme per l'esercizio del rito greco, e che fu estesa nel 1536 ai regni di Napoli e Sicilia. È noto che nel 1439 nel Concilio di Firenze si era proclamata l'unione della Chiesa Greca ortodossa alla Latina, definendo alcuni dogmi, ma quel Concilio non valse a far cessare del tutto lo scisma. Ne dà estese notizie Héfélé, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, Paris 1876, t. XI, pag. 376 e segg. Su le questioni fra Latini e Albanesi in Sicilia pei loro riti offrono alquanto cenni Mattei, *Aringa per le greche colonie*; Crispi, *Memoria su Palazzo Adriano*; Lo Jacono, *Memorie della Comune di Contessa*; Spata, *Studii etnologici* pag. 72. - Scaduto (*Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887, pag. 509) afferma che in Messina e in Napoli erano da antico tempo Greci scismatici.

gabelle per qualche tempo, l'obbligo di coltivare e migliorare le terre, l'uso di legnare e di pascolo, le norme su le gabelle che si imponevano, le tasse che doveansi pagare da ogni famiglia (*masunata*) e per gli animali da lavoro, le angarie feudali, cioè il divieto di costruire molini, trappeti, *paratori* e fondachi, dovendo servirsi di quelli del feudatario, ed i servizi personali, ai quali erano obbligati i nuovi abitatori, ed il permesso di potersi allontanare dalla colonia liberamente, o con licenza.

Particolari e notevoli sono le regole per gli ufficiali, che in alcune colonie è stabilito che debbano essere Greci e non Latini, ed inoltre per l'esercizio del greco rito con sacerdoti greci³⁰.

Mancano le norme per la ragione civile e penale; ma ciò avveniva perché le leggi comuni erano in gran parte in vigore anche nelle terre feudali, specialmente di recente fondazione, e si hanno invece alquante regole per i dritti spettanti ai vari ufficiali e giudici esistenti nelle colonie, e pei danni dati nei campi³¹.

La comparazione del testo dei Capitoli, e delle norme ivi stabilite, riesce facile nella presente raccolta. Credo però conveniente dare per ordine di tempo una breve e speciale notizia sui vari Capitoli concessi, e su la loro esecuzione nei vari secoli.

§ 4. Capitoli approvati nel secolo XV.

I più antichi Capitoli sono quelli di Palazzo Adriano, che furono convenuti nel 18 maggio 1482 tra il barone di Prizzi Giovanni Villaragut, enfiteuta del Monastero di Fossanova presso Frosinone, al quale apparteneva il territorio, e Giorgio Bonacasa per parte degli Albanesi³².

³⁰ Su la prerogativa di ufficiali greci nelle colonie di Sicilia, Mattei (*Aringa* cit. pag. 33) dice: «Qui trovate Vicarii Foranei, qui Arcipreti, là Giudici civili e criminali e Capitani, tutti presi dai Greci, *in alcuni luoghi privativamente*, in altri promiscuamente coi Latini. Nel Palazzo Adriano, nella Contessa, in Mezzoiuso sono ammessi gli uni e gli altri alle cariche civili ugualmente. Nella Piana tutte le cariche dalla maggiore fino all'inferiore di Baglivo *son privatamente dei Greci*, come sono le dignità e i benefici chiesastici; e la carica di Commessario dell'Inquisizione, carica che niente ha di rapporto col rito greco, carica che avrebbe potuto esser *privativa dei Latini senza offesa dei Greci*, si conferisce spesso ai Greci nei paese dei Greci, per la opinione che sempre il governo politico ed ecclesiastico ha avuto dell'ortodosso dogma dei Greci». - Ne dan pure notizia Nicola Spata (*Cenno storico*, pag. 8) e Nicolò Camarda da Piana dei Greci (*Biografia di P. Matranga, scrittore greco nella Vaticana*, Firenze 1858, pag. 4).

³¹ Gli atti notarili delle colonie albanesi sono secondo le formole adoperate da antico tempo dai notari di Sicilia, e non con altre speciali. Talvolta si aggiunge ai nomi dei contraenti l'indicazione *Grecus de Palatio Adriano* o di altro comune. I contratti di matrimonio sono pure regolati col regime dotale del diritto romano, detto *alla greca grecaria o more Grecorum*, secondo l'antica denominazione adoperata in Sicilia sin dalla conquista normanna, quando si usò ancora il regime della comunione, *more Latinorum*, prevalente nell'Isola sino al secolo XIV. - Vito La Mantia *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1868, vol. I pag. 156, e *Leggi civili del Regno di Sicilia* (1130-1816), Palermo 1895, pag. 157 e seg.

³² I territorii di Prizzi e Palazzo Adriano erano stati concessi ad enfiteusi sotto il regno di Alfonso al barone Giovanni Villaragut ed ai suoi figli. Giovanni era già morto nel 1445 (*R. Cancelleria*, vol. 83, fol. 599). Gli successe il figlio Luigi che fu Maestro Razionale insieme (*in solidum*) col figlio Giovanni, come si rileva da vari documenti (*Protonotaro*, vol. 73. an.

Conviene notare il ricordo del castello esistente in Palazzo Adriano, ed il permesso dato agli Albanesi di costruire un molino, pagando il dritto di molitura «comu si costuma in la terra di Bibona».

È ancor degna di nota nel § 11 la licenza per la costruzione di una cappella *seu ecclesia* per i nuovi abitanti. Le parole *fari fari sacrificio*, che così trovansi nel transunto (da me pubblicato) del notar Di Silvestro del 1506, hanno dato luogo a diverse interpretazioni.

L'abate Crispi nel 1827 riferiva così il testo: «fari fari Priftra (in lingua albanese Priftra significa Sacerdoti) pir fari orazioni». Buscemi nel 1842 dava invece il testo in tal modo: «fari fari sacrificiu e diri missa» e Mons. Crispi nell'opuscolo anonimo *Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano* di Buscemi osservava che la lezione data da Buscemi *fari fari sacrificiu* non è conforme al testo, e che peraltro *fari fari sacrificiu e diri missi* avrebbe lo stesso significato.

Spata nel 1870, come Crispi, riproduceva «fari fari *phtrfra* (preti. voce albanese), *fari fari orazioni*». Starrabba compara quel § 11 con l'altro (16°) di S. Michele di Ganzeria, e ritiene che il testo dei Capitoli di Palazzo Adriano ci sia pervenuto alterato nelle copie che se ne hanno, e rigetta le parole *fare fare preti*, perché «si trattava com'è evidente, di un semplice curato, non già di un vescovo».

Sembra però che il senso delle parole *fari fari sacrificio* in Palazzo Adriano sia piuttosto che il barone permetteva la costruzione di una cappella o chiesa per gli Albanesi, nella quale potessero adempirsi gli ufficii sacri o di sacerdoti, aggiungendosi poi: *orari, diri missi, bactizari et quantu Christiani divinu fari*, cioè quanto si appartiene ad un prete, curato di qualche chiesa di un comune.

La parola *phtrfra* perciò deve ritenersi una intrusione eseguita da qualche Albanese nell'asserta copia del 1737 di quel testo di Capitoli scritto interamente in volgare siciliano e non già in albanese, e forse fatta per giovare nelle controversie ecclesiastiche dopo l'istituzione del Seminario greco (1734) e prima della fondazione (1784) del Vescovato³³.

1473-4 fol. 236; *R. Cancelleria*, vol. 138, an. 1477, fol. 461; vol. 141 an. 1478-9, fol. 383 r.; Protonotaro, vol. 101, an. 1481-82, fol. 182). Giovanni approvò, dopo ottenuta «super hoc licencia ab illustre domino Vicerege» (pag. 5), i Capitoli di Palazzo Adriano, nei quali è detto *Signuri di Frizzi*. Nel 1483 (14 marzo) i fratelli Francesco Villaragut *dominus Pricii* e Carlo facevano redigere un transunto dei Capitoli già concessi da Giovanni, perché Francesco primogenito era succeduto nel dominio di Frizzi per la morte del genitore Luigi (R. Cane, voi 149, fol. 391 r.). Carlo nel 1484 successe a Francesco, morto senza figli (*R. Canc.*, vol. 154, fol. 23 r.). Alcune notizie sul dominio dei Villaragut in Prizzi offre Barberi nel Ms. *Capibrevi di Val di Mazzara* fol. 365 (*Prizii Terra*).

³³ Su i Capitoli di Palazzo Adriano offre alcuni cenni Rodotà (op. cit. vol. III, pag. 107). Chetta, Ms. § 226 e 227 dice che Palazzo Adriano «per i suoi abitatori greci e albanesi formò le Capitolazioni molto tempo prima delle altre colonie». – L'Ab. Crispi nella memoria cit., pag. 60, n. 3, inserisce parte del § 11 dei Capitoli concernente la Chiesa in Palazzo Adriano. Nicola Spata (*Cenno storico*, pag. 10) riferisce il testo: «Chiese pri fari *priftra* (in lingua albanese, *sacerdote*), e fari fari orazioni». Mons. Crispi (nella memoria anonima *Osservazioni alla Storia di Palazzo Adriano*, pag. 50) ricorda la copia fatta nel 16 luglio 1737. Giuseppe Spata, *Studi etnologici*, pag. 62, afferma pel transunto del 1506 dei predetti Capitoli: «Non vi ha ragione di negarne l'autenticità, molto più che i *passi alterati* furono corretti dal Crispi col confronto d'altra copia conforme del medesimo transunto eseguita a 17

In Callicari presso l'Etna (detto poi Biancavilla nella fine del secolo XVI) furono stipolati in gennaio 1488 i Capitoli tra Cesare Masi per parte degli Albanesi ed il Conte di Adernò Giovanni Tommaso Moncada, signore del territorio ove sorgeva la nuova colonia.

Tali Capitoli sono più brevi di quelli delle altre colonie albanesi, e senza distinzione di paragrafi, ma contengono i patti consueti, con precisa indicazione dei confini del territorio della colonia. È degno di nota altresì che si stabiliva la sola gabella detta della *Baglia*, come aveano gli Albanesi chiesto al Conte, avutane licenza dal Vicerè. Cesare Masi veniva nominato capitano dei Greci, e giudicava egli solo le loro cause, essendo vietata agli ufficiali di Adernò e Paternò ogni ingerenza³⁴.

luglio 1737». Conviene notare che questa tarda copia non poteva affatto servire di base per l'edizione di quei Capitoli, poiché esisteva l'antico transunto del 1506, che non fu ricercato da Crispi, ma da Buscemi (*Saggio*, pag. 29 e seg.) che ne pubblicò l'intero testo sebbene con inesattezze, e non ritenendo le forme dell'antico volgare. G. Spata (*Studi*, pag. 62-64) ristampò quei capitoli sull'edizione di Buscemi, ma con alcune omissioni e varianti desunte dalla inesatta copia del 1737. Starrabba, *Capitoli della Terra di S. Michele* (nell' *Arch. Stor. Sic.* IV, pag. 362) fa cenno del § 11 dei Capitoli di Palazzo Adriano. È utile aggiungere che nei Capitoli di Biancavilla è detto: «Lu previti averà da *celebrare la messa* in detto loco», ed in quelli di Mezzoiuso (§ 6): Lu dictu Monasteriu sia tenuto manteneri la dicta ecclesia di oglu, chira et altri necessari, chi *per lu officiu divinu* bisogneranno», e negli altri di S. Michele di Ganzeria (§ 16): darichi *li vistimenti di la missa* et onmi altro serviciu».

Indico le varianti principali dell'edizione dei Capitoli eseguita da Buscemi, il quale riferisce soltanto in nota a p. LXXVII alcune righe dell'inizio del transunto del 14 marzo 1483, e dell'altro del 14 maggio 1482, e a pag. 29 i Capitoli:

pag. 2 lin. 20 vero *om.*; serenissimo - scripto publico (lin 26) *om.*; lin. 27 quod et; lin. 28 apud arcam; lin. 30 greco et habitatori loci; lin. 33 etc. magnificus; lin. 40 magnificum - talis est *om.*
Testo dei Capitoli - lin. 45 misseri *om.*

pag. 3 lin. 3 Palazu Adriane seu Palazzu d'Adrianu; lin. 7 abitari in dittu locu; lin. 8, locu tuttu ed aia lu dittu castellu; putiri e di furmari casi; lin. 14, vulendusi andari ad altru locu; lin. 15 tantu chi stannu; lin. 17 habitanti presenti; pagari la duana; lin. 21 tari due; lin. 22 cento porci; lin. 24 pagari ditti erbaggi; lin. 29 tantum *om.*; lin. 31 di lu cenzu; lin. 33 habitanti ortulani; lin. 37 orari *om.*; e diri missa; lin. 38 o battizari tamquam.

pag. 4 lin. 5 di tutti li restuchi; lin. 7 mettiri dui ufficiali; lin. 8 persuni *om.*; lin. 9 chi possanu a Natali li ditti habitanti mettiri i loro; lin. 10 fegu in punta; lin. 14 altru trovasi; lin. 15 habitanti od alcunu per serviziu; lin. 17 tutti li debiti ed introiti; dicti *om.*; lin. 19 Item chi; lin. 20 vinu di fora, vindissiru e putissiru, diggianu; lin. 22 permetti; lin. 27 chi vinendu; lin. 31 querci fruttanti; lin. 32 cersi fruttanti ma frascinu e lignu mortu; lin. 33 et arati pendenti; a lu plui *om.*; lin. 36 varrili.

³⁴ Chetta, ms. § 230, nota per gli Albanesi: «Le capitolazioni della Piana ci dissero di essere stati moltissimi, e di averne girato tutto lo Stato di Monreale, in cui si contiene pure Bronte, per trovarvi lor comodo soggiorno». Nei Capitoli di Piana (pag. 37) è detto: «multis per eos locis, territoriis et pheudis visis, pensatis et recognitis». È probabile che gli Albanesi percorrendo i territori della chiesa di Monreale si fossero in poco numero fermati in Bronte, come afferma Chetta per «qualche quartiere», ed anche Del Giudice (*Descrizione del Tempio ecc. — Stato antico e presente ecc.* pag. 26), e che molti altri avessero invece formato una colonia nel territorio del vicino comune di Adernò. - Amico (*Lexicon*, t. III, pag. 60) dice chiaramente per Biancavilla: «*Eiusdem proinde civitatis et comitatus [Adernionis] veluti municipium, ad duo passuum millia dissitum, diu fuit*». Nei censimenti del 1570 e 1583 pubblicati da Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia*, pag. 521 e seg., non è indicato Biancavilla, ma invece Adernò e casali. - Portal, (*Su l'origine*, pag. 7) fa cenno del cambiamento del nome di Callicari in Albavilla. I capitoli di Biancavilla e i vari transunti, tra i quali quello del 1519, furono ricordati da Chetta, ms. § 229, però con la data inesatta dei Capitoli del 1480 invece del 1488. Nell'archivio provinciale di Catania non si trova il

Nelle consuetudini del Monastero di S. Maria di Licodia della fine del secolo XV o dei primordi del XVI, sono previsti i casi di danni di animali di Adernesi o *Greci*, cioè degli Albanesi, perché Biancavilla sorge tra Adernò e S. Maria di Licodia³⁵.

In agosto 1488 vennero approvati i Capitoli di Piana dei Greci. Per questa notevole colonia, che divenne la più popolosa ed importante, i capitoli furono concordati tra il procuratore dell'Arcivescovo di Monreale Borgia, e tre Albanesi per parte loro e degli altri «*necnon et quamplurimorum aliorum eorum sociorum*», e ciò prova che numerosi erano allora gli Albanesi fondatori della nuova colonia.

Essi nella concessione ottenevano di vivere secondo le leggi e consuetudini vigenti nella città di Monreale, rimanendo così provato che, tranne le speciali norme, nel resto gli Albanesi doveano regolarsi pel diritto privato e per gli ordini feudali coi sistemi di Monreale, ove risiedeva il Giustiziere e la Curia dell'Arcivescovo, al quale apparteneva da secoli il dominio di quei territorii.

Era permesso eziandio agli Albanesi di costruire un proprio molino³⁶.

transunto dei Capitoli fatto nel 1519, perché mancano i volumi di quell'anno del notare Passitano di Paterno. Alquanto notizie su i Capitoli di Biancavilla sono nel Ms. 2 Qq. H. 118 della Biblioteca Comunale di Palermo, contenente una Allegazione fatta nel 1760 per le controversie sulla estensione del territorio. Vi è detto (fol. 26): « Ottenuto il permesso, stabiili il conte [Moncada] la concordia con li Greci, per la quale solo ci concesse alcune esenzioni di diritti baronali». - Nel privilegio per la licenza di popolare, per Biancavilla, contenuto nel vol. 1198, fol. 888 della Conservatoria di Registro, è questo argomento: «Licencia quod idem illustris [Io. Thom. de Montecatheno] possit habitare facere in territorio Adenionis, et locum ipsum *dare a li Grechi*, cum quibus possit concordare solvere dicto illustri ius cabellarum extraordinarium per vassallos solum ut infra patet».

³⁵ Nelle Consuetudim di S. Maria di Licodia, nel cap. 16 viene ordinato: «Si detti animali sono di Adornesi o *Greci*, che fanno loro arbitrii nelli territorii del Monastero, con quelli si fa come si sole fare con li Paternesi». F. e G. La Mantia, *Consuetudim di S. Maria di Licodia*, pag. 6 - Portal cit. pag. 7, ricorda: «A pag. 17 del Ms., che si conserva nella Collegiata di Biancavilla, è detto che la Colonia chiamossi pure *Greci-Moncada*».

³⁶ Del Giudice (*Stato antico e presente* ecc. pag. 24) offre alquanto notizie su Piana dei Greci, e accenna i Capitoli. - Chetta, ms. § 229 dà un sunto dei Capitoli del 1488 e indica, le varie conferme. - Camarda (*Biografia di Pietro Matranga*, pag. 4) ricorda brevemente l'origine di Piana e la concessione dei Capitoli, dicendo: «Ebbe questo contratto la sanzione dei Re, che per secoli sedettero sul trono di Sicilia, e bastò scrupolosamente osservato sino alla caduta del primo Napoleone ed alla fuga di Gioachino Murat dal regno di Napoli». - *Lo Monaco-Aprile* nella memoria *Le Decime e la Mensa arcivescovile di Monreale*, Palermo, 1901, intesa a sostenere la legittima origine delle decime che si percepiscono da quella Mensa, riproduce (pag. 21-29) secondo l'edizione di Del Giudice il testo dei capitoli di Piana, ma con alquanto omissioni ed equivoci, che rendono poco utile tale ristampa. - Giuseppe Schiró, *Te Dheu i huaj*, pag. 57, fa alcuni cenni per Piana ed il suo sito, ed afferma: «Non danno i suoi abitanti e gli Albanesi tutti dell'isola altro nome che quello di *Hora*, vocabolo che nel nostro idioma ha assunto il significato di città, [*urbs*, ἄστυ], e ciò quasi per indicare che essa è la principale fra le colonie nostre in Sicilia». A pag. 87 dà notizia dello stemma di Piana con spighe ed una stella, e l'iscrizione S. P. Q. A. «o anche *Nobilis Planae Albanensium civitas*». Starrabba pubblicò nel 1887 (nell'*Archivio Storico Siciliano*, an. XII pag. 438 e seg.) le *Suppliche e Capitoli dell'Università di Monreale* dell'anno 1516. Sono in volgare, e contengono le approvazioni di Guglielmo Colbeto, governatore dell'Arcivescovato. Concernono pagamento di terraggi e gabelle, prigionia per debiti, cognizione di cause civili e criminali, elezione di ufficiali. Su la giurisdizione dell'arcivescovo di Monreale pel territorio soggetto a quella Chiesa sono alquanto notizie in Del Giudice (*Stato antico e presente* cit.) e

È probabile che negli ultimi anni del secolo XV o nei primordii del seguente il Conte Antonino Cardona abbia approvato i Capitoli per gli Albanesi abitatori di Contessa, che aveano posseduto forse per private concessioni quelle terre. Il figlio Alfonso nel 1520 ne faceva espressa menzione: «Cum olim quondam illustris dominus D. Antoninus de Cardona... *eius cum privilegio concesserit vobis et predecessoribus vestris quedam Capitula gratiarum*».

L'epoca di tali Capitoli si desume in parte dalle parole concernenti il Conte Antonino: «desiderans reedificari facere Casale Comitisse, *vetustate longi temporis ab incolis derelictum*, eius cum privilegio concesserit ...», poiché si conosce che gli abitanti di Contessa, sì per dissidi insorti, che per accorrere in aiuto dell'Albania verso il 1464 invasa dai Turchi, abbandonarono la colonia, e vi ritornarono dopo alquanti anni. Né il tempo decorso dal 1464 alla concessione dei Capitoli fatta dal Conte Antonino (che possedette i territori di Contessa dal 1452 al 1518), poté essere breve, ricavandosi ciò dal ricordo: *vetustate longi temporis*, che indica almeno trascorso un periodo di circa venti anni. Sembra però che quei Capitoli non abbiano avuto piena esecuzione, affermandosi: «non valens dictum Casale augmentari... fuit diminutum quod vobis fuit maxime cure», e peraltro se quei Capitoli fossero rimasti in vigore, non sarebbero state necessario le nuove concessioni fatte per le terre di Contessa nel 1517 e in novembre 1520 dal Conte Alfonso Cardona³⁷.

nel volume *Ragioni* ecc. (1759) sopra ricordato. Un frammento di registro della Curia di Monreale degli anni 1468 e seguenti si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo.

³⁷ Il Conte Alfonso Cardona ottenne l'investitura di Chiusa, Burgio e Calatamauro nel 1518 per la morte del genitore Antonino, come si rileva dal vol. 1130 della Conservatoria di Registro, fol. 694, e dal processo d'investitura nel Protonotaro del regno, filza 1496, n. 1025 (Archivio di Stato di Palermo). - Chetta (Ms. § 214) fa menzione dei dissidii avvenuti tra gli Albanesi di Contessa durante la vita del conte Antonino, e dice secondo la tradizione che «dovendosi formare le *Capitolazioni baronali*, un patrioto ambendo di sovrastare ai compagni ve li accusò, dicendo al Cardona marchese di Giuliana e conte di Chiusa e barone di Caltamauro, *nomato Antonino dalle Capitolazioni*, ma Antonio dal Mugnos, che se mai desso cedesse a loro il menomo dei capitolati patti, si farebbero ragion colle loro micidiali armi contro l'istessa di lui persona. Quel prepotente speciosissimo barone perciò meditando di severamente vendicarsene, i nostri abbandonaron quelle, terza lor abitazione, che *indi rovinò*, e salvaronsi col valorosamente seguir di nuovo gli stendardi dei monarchi delle Sicilie nelle *insorte guerre contro i Francesi e poi contro i Turchi*». Aggiunge che indi il barone «restando accertato delle suddette imposture a torto loro tramate, ne li richiamò, assicurandoli di tutta la protezione». Nel § 217 ricorda che i più antichi albanesi abitanti di Contessa vennero dal Casale di Bisir, «i quali poi la abbandonarono, benché dopo di un tempo notabile ritornaron a ricostruirlo e coabitarlo con altri Albanesi, venutivi per via del Peloponeso». - Tali notizie sono confermate da Fazello (*De Rebus Siculis*, Dec. I, lib. X, ed. 1558 pag. 233), il quale dice: «*Contissa subest oppidulum aetate paulo superiori a Graecis, qui Bisirim Mazariense casale olim incolebant, habitatum*». - Nicola Spata (*Cenno storico* cit. pag. 19) e Spiridione Lo Jacono (*Memorie su Contessa* pag. 21) accennano l'allontanamento dei primi coloni albanesi di Contessa e le nuove loro abitazioni nelle posteriori venute. Nei Capitoli del 1520 il conte Alfonso Cardona ricordava che il suo genitore Antonino promise di ottenere la licenza regia per la nuova popolazione, «cum previa reservatione licentie concessionis Sacre Regie Majestatis, *si opus esset*» (pag. 54).

§ 5. Capitoli e conferme nei secoli XVI e XVII. - Fondazione di S. Cristina.

Verso la fine del secolo XV il dominio di Palazzo Adriano fu ritolto ai Villaragut, e tornò all'abazia di Fossanova mentre era Commendatario il Cardinale Giovanni De Castro. Il Governatore del Comune Coletta Bonfiglio, per parte dell'Abbate, approvò in maggio 1501 i nuovi Capitoli, che hanno per titolo: *Consuetudini et observancii di lo Palazzo Adriano*. Gli abitanti avean chiesto che fossero ridotti in iscritto «*misi in scriptis*» quelle norme.

Esse concernono i diritti spettanti all'Arciprete per la chiesa, al Capitano per le accuse e carceri, al Baiulo per le cause civili e penali e per danni dati, al Maestro di piazza per i pesi e le misure. Erano pure regole su la durata degli ufficiali, i quali «*si mutano di anno in anno, como su li Capituli di lo Regno*», riferendosi alle leggi comuni a tutto il regno di Sicilia³⁸.

Nello stesso anno (11 agosto) il Conte di Aderonò e signore di Paternò, Guglielmo Raimondo Moncada, confermava in Aderonò i Capitoli del 1488 già concessi agli Albanesi di Callicari³⁹.

I Capitoli di Mezzoiuso furono convenuti a 3 dicembre 1501 tra il procuratore del Commendatario del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo, Alfonso di Aragona Arcivescovo di Saragozza, e varii Greci abitanti del Casale «*pro parte et nomine universitatis ac totius populi dicti Casalis*», desumendosi che già la popolazione albanese era ivi cresciuta, ed avea proprii Giurati, come si dice nel principio dei Capitoli.

Per la fabbrica di case si stabiliva di farsi *cum muru, tectu et charamidi in bona manera* (§ 2). Varii ordini concernevano il restauro dell'antica chiesa di S. Maria appartenente al monastero (§ 5), la nomina del prete, al quale se era di rito greco doveansi fornire dagli abitanti libri ed altro occorrente pel proprio rito (§ 6), le condizioni pel pascolo degli animali (§ 15), la facoltà di ammettere come nuovi abitanti *qualsivoglia altra genti* oltre i Greci, i diritti che percepivansi per la gabella di Baglia (§ 18) e per quelle di carne e salume, e l'elezione degli ufficiali da farsi dal monastero (§ 20).

Speciale menzione è per le concessioni di terre fatte nei tempi trascorsi agli Albanesi dai Governatori per seminare e pel bestiame, e ciò dimostra che prima dell'approvazione dei Capitoli le colonie tenevano le terre per private concessioni⁴⁰.

³⁸ Pirri, *Sicilia Sacra*, t. I, pag. 760 dice che nel 1498 era Commendatario dell'Abbazia di Fossanova il Cardinale Giovanni de Castro, che fu vescovo di Girgenti, e a pag. 717 nota che morì nel 1506 in Roma. - Carlo Villaragut nel 1498 ottenne di esser mantenuto nel possesso di Prizzi (Pirri, pagina 759). Sembra che i Capitoli del 1501, che cominciano con la invocazione dei santi, e l'indicazione dei diritti competenti all'Arciprete, sieno stati concessi dal governatore dell'Abbazia di Fossanova. Ne dà notizia Crispi, *Memoria su Palazzo Adriano*, pag. 12 e 65.

³⁹ Questa conferma è da me riferita a pag. 34 in fine del testo dei Capitoli.

⁴⁰ Pirri incorse in varii errori nell'indicare i Capitoli di Mezzoiuso, e fu seguito da Rodotà e Nicola Spata. - Pirri (pag. 1123) accenna che «*inter alias pactiones seu Capitula*» era l'obbligo degli Albanesi di riparare l'antica chiesa di S. Maria (§ 5). Chetta (Ms. § 220) offre alcune notizie su i Capitoli del 1501.

Dal Conte Antonio Moncada, figlio di Guglielmo Raimondo, era data nel 1506 nuova conferma ai Capitoli di Callicari, che veniva registrata negli atti della Curia del Capitano di Adernò.

Il Cardinale Galeotto, Vice Cancelliere di S. Chiesa e Commendatario dell'Abbazia di Fossanova per la morte del precedente Commendatario De Castro avvenuta nel 1506, riputando concessi da ingiusto occupatore i Capitoli di Palazzo Adriano del 1482 convenuti col barone Villaragut, che non aveva adempito il pagamento del canone, approvò da Roma nel 1507 i nuovi Capitoli, simili in gran parte a quelli di Villaragut, ma scritti ora in latino, con varie dichiarazioni, e con ordine alquanto mutato, come appare dal confronto da me indicato al margine.

Basta ricordare la menzione degli *arrendatarii* che tenevano in fitto i feudi della Commenda (§ 1), il diritto degli abitanti di non esser costretti ad altri oneri oltre quelli indicati nei Capitoli (§ 16), la licenza di lavorare anche in altri feudi, «*quia dicti habitatores continue crescunt et multiplicantur in dictis feudis*» (§ 21), ed il divieto (§ 22) di cacciarli dalle loro possessioni⁴¹.

In Contessa, essendo rimasti ineseguiti pel poco numero dei coloni, i Capitoli concessi dal Conte Antonino Cardona, il figlio Alfonso con alcuni atti notarili concedeva le terre agli abitanti di quel Casale in epoca anteriore alla definitiva approvazione dei Capitoli del 1520, ed imponeva l'obbligo di aumentare la popolazione.

Quegli atti sono importanti perché contengono condizioni simili ai patti stabiliti nei Capitoli, e mostrano che gli antichi atti notarili servirono di base pei Capitoli delle colonie albanesi.

Nel più antico atto del 1517 gli Albanesi di Contessa, tanto per sé che per parte degli altri abitanti, ed anche di coloro che venissero poi ad abitarvi, stipulavano col Conte Alfonso Cardona la locazione per nove anni, e per onze trentuno, dei feudi di Contessa e Serradamo, come riferisce Chetta, «*con tutti e qualsivoglia dei carnaggi, terraggi, erbaggi, mandraggi, cantarati [cioè gabelle per merci a quintale] ed altri, anche col farvi più case ad uso di masseria e di ardervi legna, e di tenervi qualsivoglia animali, per il prezzo di trentun'oncia per ogni anno, da consigliarsi nella Terra di Chiusa*»⁴².

Il Papa Leone X nel 1518 con suo Breve confermava agli abitanti di Palazzo Adriano «*Universitati hominum ville seu Castris Casalis Palatii Adriani nuncupati*» le libertà concesse dai pontefici, dai Re di Sicilia e dagli Abbati di Fossanova, ai quali apparteneva la giurisdizione ecclesiastica e civile su quel Comune. Questo Breve fu pubblicato da Rodotà, e da me viene riprodotto

⁴¹ Sul Cardinale Galeotto, del titolo di S. Pietro in Vinculis, diedero notizia Pirri, pag. 760, e Crispi, *Memoria*, pag. 10.

⁴² Gli atti di concessione del territorio di Contessa agli Albanesi del 1517, 1520 e 1521 più non si conservano. Rodotà (*Del rito greco*, vol. III, pag. 114) non fa cenno di quegli atti, né dei Capitoli del 1520. Chetta (Ms. § 215) ebbe cura di raccogliere quegli antichi atti e di farne eseguire la copia, dicendo: «*lo a gran fatica ed a caro prezzo mi vanto d'averne rinvenuto quattro le più importanti, ma già da più tempo deperse nostre scritture pubbliche*». Ne dà quindi estesa notizia insieme ai Capitoli del 2 dicembre 1520. - Lo Jacono (*Memorie di Contessa*, pag. 26) e Nicola Spata (*Cenno*, pag. 19) offrono alcuni cenni.

secondo la copia esistente nella Chiesa greco-albanese di Palazzo Adriano⁴³.

Nel 1520 (Novembre) il Conte Alfonso Cardona stipolava altro atto con gli Albanesi del Casale di Contessa, i quali doveano fra quattro anni far venire cento famiglie (*masonate*) per accrescere la popolazione del Casale, fabbricare case e piantare vigne, e sino al prossimo agosto doveano costruire sedici case, e piantare a vigne trenta porzioni di terreno con l'obbligo del pagamento delle onze trentuno annuali stabilito nel precedente contratto del 1517, sino all'effettivo adempimento dei patti⁴⁴.

Accresciuta in parte la popolazione, il Conte Alfonso Cardona nel dicembre dello stesso anno approvava in Chiusa i Capitoli per gli Albanesi di Contessa, che sono chiamati *Greci de Peloponeso*. Il Conte nel privilegio dichiarava l'utilità di aumentare le popolazioni «*ut civitates, oppida et loca et terre incremento vassallorum concurrentium et novorum habitatorum fiant populosiores*», e ricordava il suo impegno perché quel Casale, già cominciato a fabbricarsi al tempo del suo genitore morto nel 1518, potesse accrescersi: «*quia consideramus, actendimus et cupimus dictum Casale reedificatum, et reedificari ceptum, augmentari et accresci*».

Sembra anzi che i Capitoli approvati dal Conte Alfonso siano stati gli stessi, o almeno in parte modificati, che il Conte Antonino avea prima concesso, e che erano rimasti ineseguiti. È detto infatti nel privilegio che i Capitoli furono presentati dagli Albanesi per l'approvazione «*infrascripta omnia capitula et oblationes per vos nobis oblata*», ed in fine si aggiunge: «*presens paternum privilegium fieri iussimus, nostris sub suo pronomine et sigillo solito munitum*».

Era convenuto nei Capitoli che gli Albanesi dovessero mantenere le sorgenti d'acqua e le *trazzere* consuete, che gli ufficiali fossero eletti tra gli abitanti del Casale, e che soltanto il secreto ed il giudice fossero nominati ad arbitrio del Conte (§ 3, 4), e che i dritti competenti al Baiulo ed ai giudici, e i pesi e le misure fossero regolati come nel vicino comune di Chiusa (§ 8, 10, 25).

È notevole il ricordo (§ 26, 33, 37) del vicino e forte castello di Calatamauro per portarvi legna, o tenervi masserie, o esservi giudicati dal Procuratore del castello nelle cause degli Albanesi in Chiusa⁴⁵.

⁴³ Rodotà, *Rito greco*, vol. III, pag. 108, in nota, dice che questo Breve fu «accettato dai Tribunali regii il primo d'aprile dell'anno susseguente».

⁴⁴ Ne dà notizia Chetta, ms. § 215.

⁴⁵ Particolari cenni su i Capitoli di Contessa offre Chetta, Ms. § 215, e recentemente Atanasio Schirò, *Memorie storiche di Contessa* (nel vol. III della *Sicilia Sacra* di Boglino, pag. 366 e seg.). Il testo da Schirò riferito secondo una recente copia contiene varii errori ed offre lacune, e basta indicare le principali varianti:

p. 52 lin. 8 et strumenti rogati; lin. 14 etiam *om.*; ad petitionem et instantiam petentium etc. *ag.*

p. 53 lin. 1 privilegium sive Capitula; lin. 14 peritus; lin. 17 in minutis propriis manibus; lin. 21 aequaliter etiam; lin. 22 pagina videntur; lin. 23 aequaliter in fine; lin. 24 etiam oculo; lin. 31 Alphonsus *om.*

p. 54 lin. 2 Gens de Peloponeso; lin. 5 a 7 et terre - et loca *om.*; lin. 18 gratiarum etc. et non volens; augmentari sed potuit postquam; lin. 20 concessionis *om.*; quod si opus est; lin. 22 riedificari et riedificari ceptum; propterea *om.*; lin. 24 animi *om.*

Molti Albanesi dall'isola Andros nel Peloponneso giunsero in settembre 1521 per popolare il Casale di Contessa, come si era convenuto nel novembre 1520, ed il Conte Cardona con nuovo atto del 18 settembre pagava le spese del viaggio dei nuovi coloni⁴⁶.

Il Conte otteneva poi (30 Agosto 1522) la concessione del mero e misto impero su Contessa⁴⁷.

Il Comune di Palazzo Adriano rimaneva soggetto nel 1523 ad Obizzo Opessinghi, di famiglia originaria di Pisa, e nuovo enfiteuta delle terre dell'Abbazia, il quale confermò i Capitoli già concessi nel 1507 dall'Abbate Commendatario Alfonso d'Aragona⁴⁸.

Testo dei Capitoli - lin. 6 dello Casale *om.*

p. 55 lin. 5 ragione de *om.*; lin. 18 tari undici; lin. 22 meneranno; lin. 25 di accattari.

p. 56 lin. 11 a delezione; lin. 18 dannaggio; lin. 26 a Chiusa; lin. 27 detti *om.*; lin. 36 li stessi habitatori.

p. 57 lin. 4 fatigura; lin. 11 accusa e per ogni; lin. 12 abitari dello; lin. 18 siano franchi in detto casale *om.*

lin. 20 ab ultimam; lin. 23 omniaque que; lin. 36 *Ad quam* sino alla fine (pag. 58) *om.*

Gli albanesi Palumbo de Ermi e Luca Carnesi, che richiesero con gli altri l'approvazione dei Capitoli, sono pure menzionati nell'atto del 1517, del quale dà notizia Chetta, Ms. § 215. - Per l'elezione degli ufficiali (§ 3 e 4) Schirò nota che non è conforme al vero che i Latini fossero esclusi dagli officii, perché nei Capitoli è stabilito che il Capitano e i Giurati doveano essere dello stesso Casale, ed afferma: «È superfluo dire come ciò importa che non dovevano essere *esclusivamente gli Albanesi*, ma scelti tra gli abitanti del paese. Ordinariamente, come abbiamo desunto da antiche scritture, tra i Giurati venivano nominati due Latini e due Greci». - Sul castello di Calatamauro scrisse una memoria il predetto sac. Schirò, *L'antico castello di Calatamauro, le sue dimensioni, la sua origine e le sue vicende* (nell'*Arch. Stor. Sic.* vol. XII, 1887, pag. 169 e seg.). - Per la gabella della Cassia su l'alienazione dei beni stabili (indicata nel § 28) conviene ricordare che fu imposta nel secolo XIV dal Re Federico II Aragonese. Il testo fu inserito nel vol. III *Pragmaticarum Regni Siciliae*, Panormi 1700, pag. 363 e seg., e fu poi ristampato (credendolo inedito) da Diego Orlando, *Un Codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo*, Palermo 1857, pag. 161 e seg. I baroni esigevano pure nei loro feudi questa gabella, ed il Re Alfonso nel 1457 confermò ai feudatari la facoltà di imporre «la raxuni de la caxa oi de lo tari» cioè per ogni quintale di merci, e per le possessioni (*Capitula Regni Siciliae*, ed. Testa, Panormi 1741, t. I, pag. 403).

⁴⁶ Chetta (Ms. § 216) offre estesa notizia dell'atto del 1521, e nota che «in forza dei precedenti contratti gli anteriori nostrali, compromettendosi di compiere in numero di cento masonate a ripopolar il casale della Contessa, quel barone vi contribuì la sudetta somma alla flotta imperiale *pro rata*, giacché ad invito dei suoi vassalli greci della Contessa, quest'altri Albani per via dell'isola Andria eran venuti fin in Sicilia in beneficio del barone, che anteriormente li aveva desiderato». - Nel testamento di Alfonso Cardona del 1544, riferito in parte da Atanasio Schirò (*Il castello di Calatamauro*, pag. 179), si afferma d'avere il Conte speso «*multas spectabiles summas... in casali Comitissae pro habitatione dicti casalis et pro augmento vassallorum*».

⁴⁷ In tale privilegio, riferito nel vol. 273 della regia Cancelleria, an. 1522, fol. 815, è detto che si concede il mero e misto impero «*in terris et casali sub dicta baronia comprehensis et qualibet ipsarum, presertim in terra Cluse, Burgii, Castri et feudi Calatamauri et casalis Contisse*».

⁴⁸ Per la famiglia Opessinghi sono alcune notizie in Pirri, *Sicilia Sacra*, t. I, pag. 760, e Villabianca, *Sicilia Nobile*, Palermo 1759, vol. II pag. 234. - La conferma dei capitoli del 1507 fatta da Obizzo Opessinghi è riferita dopo il testo di quei Capitoli a pag. 11. I fratelli Obizzo ed Attilio Opessinghi comprarono il mero e misto impero di Palazzo Adriano per privilegio del Viceré Duca di Monteleone del 30 settembre 1527 (*Protonotaro del Regno*, vol. 245, an. 1527-9, fol. 44 r. a 51).

Nel 1525 Mezzoiuso fu dato in enfiteusi alla famiglia Corvino, originaria di Pisa, un ramo della quale si stabilì e si rese celebre in Ungheria nel secolo XV; e, come ricorda Chetta, i nuovi signori si dimostrarono benevoli verso gli Albanesi del loro Comune⁴⁹.

Gli ultimi Capitoli concessi per le colonie albanesi in Sicilia furono quelli di S. Michele di Ganzeria presso Caltagirone, approvati nel 1534.

È probabile che, accresciuto il numero degli emigrati Albanesi nelle varie loro venute in Sicilia, specialmente dopo la presa di Corone (1532), avessero alquanto di essi convenuto col barone Gravina di formare nel feudo di Ganzeria, sito tra i monti al di là della Piana di Catania, un Comune con le nuove famiglie, che vi si doveano trasferire; e forse poco si accrebbe, perché dopo trascorsi venti anni, il Barone chiedeva nel 1554 al Viceré la licenza di popolare (che nel § 34 si stabiliva doversi chiedere fra dieci giorni), e ciò perché voleva «*augmentari la dicta terra per ipso incepta ad edificari*».

In quei Capitoli gli Albanesi si obbligavano condurre trenta famiglie (*casati trenta*), e fare provvisoriamente tugurii (paglara), non potendo subito erigervi le case, le quali però doveano costruirsi fra un anno, con varie esenzioni concesse dal barone.

Alcune regole concernevano il diritto del barone di concedere ai forestieri le terre che non fossero necessarie per la coltura dei nuovi coloni, i soccorsi di animali e frumenti da fornirsi dal barone, l'elezione degli ufficiali *di la dicta naccioni* (§ 14 e 29), il privilegio di foro, l'obbligo degli abitanti di fare a loro spese l'acquedotto per condurre l'acqua al Casale (§ 25), e l'esenzione (§ 28) dall'onere di dare *posata* al barone⁵⁰.

⁴⁹ Sul dominio dei Corvino in Mezzoiuso offrono alcuni cenni Pirri, t. II, pag. 1123, e Rodotà, vol. III, pag. 124. Nel secolo XV furono Re in Ungheria Giovanni e poi Mattia Corvino, il quale si distinse nelle guerre contro i Turchi. Varie notizie su Mattia Corvino e la sua celebre biblioteca in Ungheria, che fu dispersa nel 1526, ha dato A. Reumont nella memoria *La Biblioteca Corvina*, nell'*Arch. Stor. It.*, 4^a Serie, t. IV (1879) pag. 59-73. - Chetta (Ms. § 225) ricorda che nel 1525 Mezzoiuso fu dato in enfiteusi dal Monastero dei Canonici Eremiti insieme coi feudi suoi al barone D. Giovanni Corvino «per l'annuo censo di onze 140 e per 48 galline, quale signore proveniva da Unniade albano Corvino grande amico e consanguineo di Scanderbeg, ed ei di ciò ben consapevole ben trattò quei nostri Albanesi suoi affini». Particolare notizia dell'atto enfiteutico del 1525 è nel volume *Atti della Gran Corte dei Conti delegata*, Palermo, an. 1842 1° semestre, p. 69. A Giovanni Corvino e suoi eredi fu venduto a 18 ottobre 1527 dal Viceré Duca di Monteleone il mero e misto impero sul casale di Mezzoiuso, detto «de Mezo lufiso seu Salvu portu» (*Protonotaro del Regno*, vol. 245, f. 74).

⁵⁰ Su la presa di Corone in Grecia durante la guerra dell'imperatore Carlo V contro Solimano sono alcuni cenni in Rodotà, vol. III, p. 55 e seg., e G. De Leva, *Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia*, Venezia 1867, vol. III, p. 81-85. - Fazzello, *De rebus Siculis* dec. I, p. 34 (ed. Panormi 1558) dice: «Carolo etiam Quinto Caesare *mea aetate* Coronem urbem expugnante, et paulo post Turcis eam deserente, *Graeci omnes, qui eam incolebant, sedes transvexerunt*». G. Spata (*Studii*, p. 68) ricorda la *strada dei nobili Coronei* esistente in Palazzo Adriano. - Rodotà (vol. III, p. 126) indica inesattamente che la terra di S. Michele «fu popolata dagli Albanesi venutivi dal feudo del Balchino dei principi della Pantelleria». Chetta (Ms. § 230) incorre altresì in errore dicendo: «Credo che dessa sarà stata confusa da uno scrittore degli espulsi Gesuiti colla terra, che desso se la figura delle contrade di Caltagirone». Starrabba, *Capitoli di S. Michele* (nell'*Arch. Stor. Sicil.*, t. IV, pag. 350) per equivoco afferma che S. Michele sia l'odierno comune di Grammichele. - Nel Registro del notare Spanò al margine dell'atto contenente il testo dei Capitoli è scritto: «Privilegia pro

Così nella prima metà del secolo XVI le colonie albanesi avevano i loro Capitoli, coi quali si regolavano, nonostante che la loro soggezione ai signori feudali ed ecclesiastici talvolta riuscisse grave alle nuove popolazioni, anche pel diverso loro rito religioso e per lo spirito di indipendenza e primato, che dimostravano contro i Latini.

In Palazzo Adriano i nuovi signori Opessinghi opprimevano gli Albanesi, trascurando di eseguire i Capitoli e le franchigie stabilite nel 1482e rinnovate nel 1507 dal Cardinale Galeotto. Ne seguirono lunghi e dispendiosi litigi in Sicilia, in Roma ed anche in Ispagna⁵¹.

Per sostenere quelle spese gli abitanti dovettero imporre nuove gabelle, ma stanchi infine presentarono in ottobre 1553 un memoriale al nuovo barone Vincenzo, il quale dopo la morte del genitore Obizzo aveva confermato i Capitoli del 1507. Il Memoriale è importante perché dimostra quali fossero le aspirazioni degli Albanesi per avere indipendenza e franchigie, e quali ostacoli trovassero.

È diviso in 15 paragrafi, nei quali gli abitanti chiedevano la conferma di privilegi, capitoli e consuetudini, la licenza di portare armi come nei tempi anteriori, di avere ufficiali «*Greci et Albanisi... e chi non si poczano far officiali Latini*», soltanto potendo essere Latini «*non ci essendo persone habile de li cittadini Greci*». Il barone approvò i Capitoli, e li sottoscrisse con altri Albanesi⁵².

Fatta tale concordia ottennero poi gli abitanti in febbraio 1554 dal Viceré De Vega il permesso di tener consiglio per stipolare l'atto di transazione, e stabilire il pagamento di somme sostenute per «*potirsi livari di potiri de dicto spectabili Baroni*». A 7 Maggio a suon di campana della chiesa maggiore, «*more solito dicte Terre*», fu tenuto consiglio nella piazza pubblica, in presenza di quasi tutti gli abitanti del Comune, dei quali si dà un elenco esteso, che giova per la notizia di quelle antiche famiglie, e furono letti ed approvati i Capitoli e l'ordine del pagamento delle somme.

Pertanto in Agosto nel Castello fu stipolato l'atto di concordia e di approvazione dei Capitoli tra il barone ed i Greci procuratori, per potere «*quiete et pacifice vivere, prout inter bonos et fideles dominum et vassallos decet*»⁵³.

spectabili Don Antonino de Gravina cum eius vassallis».

⁵¹ Rodotà (vol. III, pag. 108) dice: «I signori Obizio e Attilio Opizinga sperimentarono loro malgrado gli effetti perniciosi dell'ostinato impegno nell'opporsi a queste leggi [cioè i Capitoli] ... Non lasciarono mezzi d'annichilire i trattati, di combattere la lor disposizione e di opprimere gli Albanesi».

⁵² Questi capitoli del 19 ottobre 1553 sono da me pubblicati a pag. 18 e seg. Vi si contengono pure speciali norme pel taglio di legna, la vendita di ghianda, la guardia notturna (*Xurta*), l'esenzione del pagamento di scudi cinquecento per la rinuncia dell'Abbazia in favore di Giovambattista Orsino promesso dell'albanese Giorgio Bonacasa e l'obbligo del barone di ottenere dal Viceré, quante volte occorresse, la conferma di quei Capitoli. Il Comune prometteva l'esatta esecuzione dei predetti capitoli, anche con la licenza dell'Abate e l'approvazione del Viceré.

⁵³ Il mandato per stipolare la transazione fu rogato dal notaio Giovanni Pietro Portuleva *de civitate Bibone*. L'atto di transazione (pag. 26) fu rogato da Vincenzo Cuttunaro di Palermo, notaio per *totam vallem Mazariae*. È degno di nota che i testimoni che intervenivano nell'atto erano di Prizzi, Villafranca, Ciminna e Naro e due soltanto erano Greci.

Nello stesso giorno per gli atti del medesimo notaro il barone Opessinghi confermava ancora i capitoli del 1501 e gli altri del 1507, e vietava di concedersi alcune terre per vigne e giardini, ed ordinava che fossero mantenuti marcati, *trazzere e beveratoi*⁵⁴.

Il Cardinale Alessandro Farnese, Arcivescovo di Monreale, nel 1565 confermava i Capitoli di Piana dei Greci, anche per la nomina del Maestro Notaro «donec inter eos habiles reperiantur», riferendosi al privilegio degli ufficiali proprii (§ 8).

Altra conferma dava in Paternò nel 1568 il Principe Cesare Moncada ai Capitoli «di lo Casali nominato di Callicari», ed aggiungeva il divieto di vendersi case e terre dagli Albanesi, che trasferissero altrove la loro abitazione, derogando la contraria regola; e tale conferma veniva registrata nella Curia della Segrezia di Adernò. Una lite tra i comuni di Callicari e di Adernò sorse nel 1573 per gabella di molitura⁵⁵.

I Capitoli di Piana dei Greci erano nel 1574 confermati dall'Arcivescovo di Monreale Ludovico Torres, ed altresì nel 1588 da Ludovico II Torres.

Nel secolo XVII le colonie albanesi prosperavano, ed aumentavasi la loro popolazione anche per la dimora di nuovi abitanti Latini⁵⁶.

L'ultima conferma dei Capitoli delle colonie fu data nel 1606 dal Cardinale Ludovico II Torres, il quale trovandosi in sacra visita in Corleone emanava lettere osservatoriali pel Capitoli di Piana dei Greci, dei quali veniva inserito l'intero testo.

Gli abitanti di Piana ricordavano nel loro memoriale che: «sotto quelli patti et condizioni si ha visuto et si vivi per essi supplicanti», e l'Arcivescovo ordinava che fosse eseguito quel privilegio «siccome fosse da noi principalmente concesso»⁵⁷.

⁵⁴ La conferma dei Capitoli del 1501 e 1507, fatta nello stesso giorno 25 agosto 1554 per gli atti dello stesso notaro, è da me riferita a pag. 6-16. - A pag. 14 è ricordato l'altro atto di transazione fatto nello stesso giorno, e da me pubblicato pag. 17 a 30: «prout distincte et clarius continetur in instrumento ipsius nuper manu mea celebrato». È detto inoltre che il barone Opessinghi: « promisit oretenus per *alium actum* acceptare et confirmare ac roborare, exequi et observare, per se et successores suos in perpetuum, *preinsertum privilegium* nec non et capitula seu consuetudines preinsertas, scilicet originalia seu originales eorum». - Battaglia (*Proprietà fondiaria in Sicilia*, pag. 236-240) pubblica una deliberazione (*Concilium detemptum*) del comune di Palazzo Adriano dell'anno 1594, per la quale fu stabilito, ad evitare d'imporre tasse per le spese sostenute nella persecuzione dei banditi, di locare per sei anni un terreno comunale, essendo quel Comune esausto, «che si per avventura si facesse tascia o si imponessero gabelle, tutto il popolo di quella sariasi per fuggiresi».

⁵⁵ Questa conferma è riferita a pag. 35. Della lite sostenuta nel 1573 è fatto cenno in fine di tale conferma, e nella allegazione manoscritta 2 Qq. H. 118 della Biblioteca Comunale di Palermo.

⁵⁶ Per le notizie sulla popolazione delle colonie albanesi nei secoli XVI e XVII sono importanti i volumi dei *Riveli* dei comuni di Sicilia, che cominciano dall'anno 1584 e terminano ai primordi del secolo XIX, ed erano eseguiti per cura del Tribunale del R. Patrimonio e della Deputazione del Regno e si conservano nell'Archivio di Stato di Palermo. Ne danno notizia Spata (*Studii*, pag. 66), Maggiore Perni (*La popolazione di Sicilia*, pag. 523) per i censimenti dal 1570 e 1583 sino al 1798, e Atanasio schirò (*Memorie di Contessa*, cit. nella *Sicilia Sacra*, pag. 490).

⁵⁷ La conferma dei Capitoli di Piana fu ricordata da Del Giudice, *Descrizione del tempio di Monreale - Privilegi e Bolle*, Doc. XLVI, dopo il testo e le conferme anteriori dei capitoli,

Il comune di Mezzoiuso nel 1633 rimaneva nuovamente soggetto ai Corvino, insigniti tosto del titolo di Principi, i quali però favorirono maggiormente i Latini; e Chetta aggiunge: «In questa mal condotta han inciduto, anche con proprii detrimenti, altri baroni delle nostre colonie»⁵⁸.

Gli abitanti di Piana nel 1691, volendo estendere il loro territorio, chiesero all'Arcivescovo di Palermo, Bazan, le terre del feudo di S. Cristina, limitrofe a Piana, e concesse dal Conte Ruggiero alla chiesa di Palermo.

Chetta dice soltanto: «*Sappiamo tutti che la bicocca di Santa Gristina per intero è quasi una colonia della Piana*», ma non dà alcuna notizia della sua fondazione.

La concessione del feudo non fu fatta con nuovi capitoli agli abitanti, che trasferivano la dimora in quel luogo, ma sotto forma di enfiteusi a molti abitanti di Piana. È degno di nota che non fu rogato unico atto, ma invece un contratto con le stesse formole per ciascuno degli 82 enfiteuti, quasi tutti di Piana, *Terre Plane Grecorum*.

Nella concessione sono le solite clausole per l'enfiteusi, ma nell'ultima parte è il patto riguardante la nuova popolazione, pel divieto agli enfiteuti di fabbricare fondachi, taverne o molini, ma soltanto case per loro dimora, riservandosi all'Arcivescovo tali dritti feudali, e permettendosi invece agli enfiteuti la vendita del vino nelle loro case.

Con altro atto dello stesso giorno gli enfiteuti (dei quali si indicano i nomi) promettevano di pagare per *carnaggi* al procuratore dell'Arcivescovo, durante sua vita, due galline per ognuno, od una se avevano meno di una salma di terre. Sorgeva così sulla fine del secolo XVII una nuova colonia degli abitanti di Piana dei Greci⁵⁹.

notando: «Tandem supradicta concessio fuit confirmata, et fuerunt emanatae Literae observatoriales, cum inserto tenore omnium praedictorum». Nello *Stato antico e presente*, p. 24, dice che «le convenzioni dei patti stabiliti [nel 1488] ... furono confermate nel 1606 a 21 di Novembre dall'Arcivescovo Cardinale Luigi Torres II, mentre trovavasi in Coriglione in atto di Visita». Una copia in pergamena di tale conferma del 1606, con l'inserzione del testo dei capitoli del 1488, si conserva nell'Archivio del Comune di Piana dei Greci. Di recente il prof. Schirò ha pubblicato quella conferma nell'opuscolo *Documenti delle Colonie albanesi*. Credo conveniente riferirne il testo nell'Appendice, pag. 77, omettendo però la parte contenente i Capitoli del 1488, già pubblicati da Del Giudice.

Nell'Archivio di Stato di Palermo si conserva un registro (di fogli 68) dei Giurati di Piana dei Greci, col titolo *Acta nobilium luratorum anni XIII Indictionis 1659*. Comincia dal 10 settembre 1659 e termina al 21 agosto 1660. Contiene ordini diversi ed alcuni atti di donazione insinuati nella Curia dei Giurati. Basta notare il bando per molitura (fol. 3 r.), l'elenco degli ufficiali del Comune (fol. 11 r.), le mete per carne, vino e mosto, la lettera dell'arcivescovo di Monreale ai Giurati per la gabella dell'olio (fol. 15 r.), il bando per non estrarci polli, e vari ordini per soldati e custodia contro i banditi.

⁵⁸ Pirri, t. II, pag. 1124. - Chetta. Ms. § 225.

⁵⁹ Chetta (Ms. § 231) non indica l'atto di concessione delle terre di S. Cristina. - Nei Capitoli di Piana del 1488 (pag. 37) nell'indicazione dei confini è detto: «secus pheuda di Sancta Cristina» ecc. Questo feudo era stato concesso dal Conte Ruggiero nel 1095 alla Chiesa di Palermo, come si nota nel *Catalogo ragionato dei diplomi della Cattedrale di Palermo* pubblicato da Montillaro (*Opere* vol. I, Palermo 1843, pag. 375). La concessione del 1691 agli Albanesi fu fatta per atto enfiteutico, e perciò non fu chiesta la licenza di popolare, sebbene in fine dell'atto (pag. 75) siano date le norme concernenti la nuova abitazione.

§ 6. Notizie concernenti i Capitoli nei secoli XVIII e XIX.

Le colonie albanesi nel secolo XVIII continuavano a governarsi coi loro Capitoli, sotto il dominio feudale ed ecclesiastico. Dopo il 1714 sorsero lunghe liti in Palazzo Adriano, perché Ugo Notarbartolo nuovo enfiteuta di quel territorio, appartenente all'Abbazia di Fossanova, non dava esecuzione ai Capitoli approvati nel 1507 dal Cardinale Galeotto; ma nel 1738 la Gran Corte costrinse l'enfiteuta all'esatto adempimento⁶⁰.

Chetta deplorava che gli antichi canoni di terre stabiliti nei Capitoli venissero al suo tempo aumentati dai baroni, e che si fosse in parte alterato il sistema della elezione degli ufficiali.

Manifestava inoltre il desiderio che per Contessa fossero eseguiti i Capitoli, specialmente sotto il nuovo dominio feudale dei Colonna di Roma «*lontani da noi, che siam governati dal Governatore generale*», ed obbligati al pagamento di gravi canoni dopo che agli abitanti «*il Visitatore Conte Guerra tolse astutamente dalle mani l'unica copia di Capitolazione che avevano, e che io il primo ora ho ritrovato in pro specialmente dei nazionali*».

Il sacerdote Lo Jacono dice che in Contessa era stato commutato in canone annuale di tari ventiquattro a salma di terre l'antico obbligo di pagamento di decima⁶¹.

Il comune di Biancavilla sostenne nel 1760 una lite nella Regia Gran Corte contro Adernò e Centorbi per controversie su l'aumento del territorio⁶².

Il dotto Arcivescovo di Monreale Francesco Testa per evitare spese e disordini nella esazione della decima delle terre di Piana, imposta nei Capitoli

⁶⁰ Rodotà vol. III, pag. 109, e Battaglia cit. pag. 159 fanno menzione di quelle liti.

⁶¹ Chetta, Ms. § 217. - Lo Jacono (*Memoria di Contessa*, pag. 44) dice che i Capitoli del 1520 «poscia furono abrogati col consenso dello parti perché angarici, e perciò detti due feudi [Contessa e Serradamo] vennero assoggettati all'annuo censo di proprietà di tari ventiquattro per ogni salma di terra dell'abolita corda di canne venti, ed il terzo chiamato delle Bagnatelle concesso loro circa il 1720 dai Gioeni Colonna pel canone annuo di onze 2. 20 a salma, e le terre irrigue ad onze cinque a salma».

⁶² Per questa lite si conservano nella Biblioteca Comunale di Palermo 2 Qq. H. 118, due Allegazioni manoscritte, una (fogli 1-20) col titolo: «*Ragioni a favore dell'Università di Adernò contro le Università di Biancavilla e Centorbi*» e l'altra (fol. 23-73) col titolo «*Ragioni sul punto della divisione del territorio in favore dell'Università di Adernò contro le Università di Biancavilla e Centorbi*». Gli abitanti di Centorbi e Biancavilla si dolevano di non possedere sufficiente territorio. Nella seconda memoria è detto: «Circa Biancavilla è certissimo che il Re solamente diedo il permesso al Conte di potersi accordare *con li Greci circa le gabelle baronali*, con imponerne dell'altre, secondo si accorderebbe; niente però tratto di territorio. ... Lo germano senso però si è che il Barone volendoci concedere la esenzione dell'altre gravezze, e non volendola concedere interamente, restrinse l'esenzione all'arbitrii facessero in quei limiti circoscritti, per li quali dovessero solamente pagare le decime». È ricordato che i diritti territoriali sino alla venuta degli Albanesi in Callicari (poi Biancavilla) appartenevano ad Adernò, «anzi *li Greci* abitarono le terre dei particolari Adornesi, ed *oggi ancora* il censo di proprietà del fondo, delle case e tempii ne pagano» (fol. 26 e 27).

Negli anni 1759 - 1761 il comune di Piana sostenne altra lite per pagamento di gabella del macino, e si conservano nella Biblioteca Comunale di Palermo (Ms, 2 Qq. H. 77 fol. 874 - 830) alcuni documenti ed una breve memoria col titolo *Ragioni a favore dei borgesani nel territorio della Piana dei Greci contro i Giurati della medesima*. Vi è detto che i Giurati alterarono il testo della sentenza del Tribunale del Patrimonio, e si chiede perciò di sopprimersi le parole intruse.

del 1488, stabili nel 1766 che il Comune pagasse ogni anno onze 200, abolendo così l'antico sistema di esazione della decima. Gli abitanti di Piana, grati per tale concessione, ne conservarono la memoria in una lapide.

Il Re Ferdinando III nel 1770 (29 settembre) approvò l'ordine di Mons. Testa, inculcando di pagarsi coi sopravvanzi di Piana le onze 200, ed il resto largirsi ai poveri⁶³.

⁶³ Le notizie su la commutazione delle decime dovute dagli abitanti di Piana sono riferite nell'atto di regio assenso del 1799 da me pubblicato (pag. 77 e scg.), e nella sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 novembre 1880 (relatore Vito La Mantia) pubblicata nel *Circolo Giuridico*, Palermo 1881, voi. XII, pag. 100 e seg., della quale fu inserita nella monografia del mio genitore *Notizie e documenti cit.* (nell'*Archivio Storico Italiano*, pag. 339 - 40) la parte concernente gli antichi Capitoli del 1488. L'ordine di Mons. Testa fu approvato dal Tribunale del R. Patrimonio con dispaccio del 16 settembre 1766, che credo utile qui riferire:

Ferdinandus etc. - Reverendo oratori, devoto consiliario dilecto. - Rileviamo dalla vostra carta dei 30 dell'or trascorso Agosto che dalli Giurati della Piana, pertinenza di cotesta Mitra, fecesi a noi ricorso di essere per non puo che addotte ragioni piuttosto di danno, che di vantaggio della Università, lo stabilimento del Peculio fattosi anni addietro sopra gli avanzi della medesima, per indi darsi intorno ai cennati sopravvanzi altra provvidenza, che fosse di costante utile di quel pubblico, per cui foste voi per questa via prevenuto con dispaccio dei 24 del caduto Marzo di imprendere sopra tale assunto quelle risoluzioni convenienti e giuste, *impiegando gli avanzi ad altro uso più profittevole*; quindi sendovi per il corso della Visita condotto in essa Terra, e diligentemente esaminato lo stato della medesima, ci manifestate che gli avanzi riferiti per il presente anno di calamità si impiegassero per mantenersi il pane di quel peso in cui si trova, e per dar soccorso alla povera gente in tempo d'inverno, da restituirlo alla nova ricolta, e che per gli anni d'avvenire si pagassero con essi avanzi *le onze duecento l'anno, importo di quel che quei terrazzani pagano alla Chiesa per ragione di decima e terragiolo* sopra le loro povere possessioni, tenendosi a mano il rimanente pell'annuo soccorso dei poverelli nella rigida stagione, e nel tempo in cui non possono procacciarsi colla loro fatica il sostenimento per essi e per le loro famiglie, coll'obbligo di restituirlo alla ricolta; essendo stato peraltro un tal vostro pensamento ricevuto da quella gente con universale contentezza, veggendosi così disgravata da un peso, che soffriva mal volentieri *per l'incomodi, che riceveva dalla stima e da altre fastidiose circostanze inevitabili nella scossione della decima e terragiolo*, aggiungendosi che questo mezzo servirà a far coltivare quel territorio ed a renderlo più fruttifero, onde ne risulterà il miglioramento del fondo della Chiesa e del regio Patronato, oltre l'utile che ne viene a ricavare cotesta Mitra per il risparmio delle spese della stima, come meglio per detta vostra, dietro la quale provvidimo: *Panormi die 9 septembris 1766. Respondeatur cum approbatione, et interim fiat litera per Secretarium.* - E siccome con lettera del Segretario di questo Tribunale in data dei 10 corrente Settembre fu a voi manifestata la nostra annuena per il mezzo ritrovatosi dalla zelante ed avveduta vostra condotta, così a corrispondenza della medesima, commendando il vostro pastorale zelo, arrendevole sempre più ed inclinato a favor del vostro gregge, siamo colle presenti ad approvare l'accennato vostro pensamento come profittevole a quel pubblico ed utile del pari a cotesta Mitra, esortandovi a farlo porre in pratica ed in adempimento per ritrarsene i concepiti vantaggi, e non altrimenti. Datum Panormi die 16 Septembris 1766. - Marchese Fogliani. - Asmundo Paternò Praeses. - De Moncada Magister Rationalis. - Laredo Conservator - Villaroel Fiscus Patronus - Carolus Marraffa Secr. Mag. Notarius. - Al rev.mo Arcivescovo di Monreale. (*Trib. del Patrimonio*, Reg. di particolari, vol. 2.° dell'anno 1766-67, fol. 57).- Nel dispaccio del 1770 il Re confermava la predetta consulta del Tribunale del Patrimonio del 1766:

Ecc.mo signore. - Ho fatto presente al Re la consulta del Tribunale del Real Patrimonio, rimessami da V. E. con lettera del 25 settembre dell'anno 1767 intorno all'approvazione sollecitata dalli Giurati dell'Università della Piana, pertinenza dell'Arcivescovato di Monreale, *delle providenze impartite dal detto Tribunale con lettere dei 16 settembre 1766* per impiegarsi in usi profittevoli a quel pubblico li sopravvanzi del patrimonio. Ed intesa S. M. di

Nel 1787 (6 agosto) lo stesso Re Ferdinando, ritenendo ingiustamente tuttavia posseduti dal Monastero di Fossanova, dell'ordine Cisterciense, i territori di Prizzi e Palazzo Adriano, revocò quei beni al Demanio, come di regio patronato, e li destinò all'antica e celebre Abbazia della Magione in Palermo, pure dell'ordine Cisterciense, la quale nel 1786 (7 ottobre) era stata del pari riunita al Demanio, e dichiarata Commenda dell'Ordine Costantiniano, ed assegnata al Principe Gennaro, continuando per lungo tempo sotto il governo borbonico ad essere appannaggio di principi reali.

In tal modo il Comune di Palazzo Adriano divenne sin da quel tempo soggetto alla nuova amministrazione demaniale⁶⁴.

quanto ha manifestato su tal dipendenza il citato Tribunale, e consapevole ancora di esservi sufficienti sopravanzi della riferita università, anche dopo il nuovo ripartimento delle contribuzioni, ha confermato il disposto del Tribunale colle espresse lettere dei 16 settembre 1766 *di doversi con il fondo dei sopravanzi soddisfare le onde 200 annuali all'Arcivescovato sudetto dovute per diritto di decima e terragiolo*, e distribuirsi il rimanente in soccorso dei poveri nell'inverno, con l'obbligo di farne la restituzione al tempo della raccolta, acciò così fermamente ed inviolabilmente si osservi nell'avvenire. Bene inteso però che se mai per qualsivoglia causa venisse a diminuire il patrimonio della mentovata Università, in tal caso è mente di S. M. che si applichino li sopravanzi al pagamento dei pesi pubblici della medesima. Locchè di suo real ordine partecipo a V. E. acciò dia quelli che corrispondono per lo adempimento. Napoli 29 Settembre 1770. - *Giov. Goyruetta*. - Al Sig. Marchese Fogliani (*Real Segreteria*, Incartamenti, filza 2885 n. 36, nell'Archivio di Stato di Palermo).

Nicola Spata (*Cenno storico*, p. 6) riferisce l'iscrizione esistente nella Chiesa greca di Piana sotto l'effigie in marmo di Mons. Testa: «D. O. M. - Francisco Testae Montisregalis Pontifici, quod castis avitae religionis ritibus prospexerit, aegrumque aut inopem ab se tristem neminem unquam dimiserit, cuiusque opera populus decuma perpetuum solutus, aerarium collata pecunia adauctum, ex quo partim ne in publicos sumptus et cormnoda, partim ne in egenos sine usura mutuatueros non erogetur cautum lego eius, Albanensium Colonia beneficiorum memor parenti dynastaeque suo». - Gioachino Di Marzo nelle note al *Dizionario topografico di Sicilia* di Vito Amico, vol. II, pag. 349, dice: «Scorsi i tre anni [dal 1488] cominciarono dall'Arcivescovato a riscuotersi le decime, e così continuossi insino al tempo dell'Arcivescovo Mons. Francesco Testa, sotto di cui si definì per circa onze 70 annue». Nell'*Appendice* (pag. 28) così corregge: «Questo Comune paga annualmente alla Mensa Arcivescovile di Monreale Duc. 600 di lordo sui due feudi di Merco e Ayndigli, non già settanta come notammo inesattamente». Alcuni cenni su la commutazione in canone offre Lo Monaco - Aprile *Le decime e La Mensa* cit. p. 30 e 41.

⁶⁴ Vari documenti su la restituzione di Prizzi e Palazzo Adriano al Demanio sono nella filza 5472 della R. Segreteria (*Incartamenti*) nell'Archivio di Stato di Palermo. - Tommasi nella Memoria Ms. già ricordata su Prizzi e Palazzo Adriano dice, che nel 1787 «essendosi dal Fisco fatti valere i diritti della Real Corona, fu la terra di Palazzo Adriano incamerata ed aggregata in seguito da S. M. alla Regal Commenda della Magione». Nei volumi delle scritture dell'amministrazione della Magione sono vari dispacci ed ordini per l'incorporazione di Prizzi e Palazzo Adriano alla Commenda della Magione e l'assegnazione al Principe secondogenito Gennaro a 28 settembre 1787, al quale erano stati attribuiti i beni della Commenda. Offrono alcuni cenni su l'aggregazione della Magione e del territorio di Palazzo Adriano al Demanio, Gaspare Palermo, *Guida di Palermo* (ediz. Di Marzo, 1857, pag. 341); Crispi, *Memoria su Palazzo Adriano* pag. 31 e 64; Buscemi, *Saggio di storia municipale* pag. 46 e XLII, ove si indica una consulta di Diodato Targiani avvocato fiscale della Giunta Delegata in Napoli per la riduzione di Palazzo Adriano al Demanio; Nicola Spata, *Cenno Storico*, pag. 13; Di Marzo Ferro, *Un periodo di Storia di Sicilia*, Palermo 1863, vol. I, pag. 91. - Battaglia, *Proprietà fondiaria* cit. pag. 162, ha pubblicato il testo del Dispaccio reale di ottobre 1786, nel quale è detto: «Avvalendosi S. M. di quel dritto, che è annesso alla sua real Corona, l'ha dichiarata Commenda dell'Ordine Costantiniano, e l'ha conferita al *Real Principe D. Gennaro*, e nel tempo stesso ha ordinato che se ne dia l'amministrazione a

Il Re dava poi nel 1799 il suo reale assenso alla concessione dei territori di Piana fatta nel 1488 dal procuratore dell'Arcivescovo di Monreale, perché non si era chiesto allora il regio assenso, necessario nelle alienazioni dei beni di regio patronato.

Gli Albanesi dovettero pagare per quell'assenso onze 700, anche per i bisogni dello Stato in quei tempi di guerra, e insistevano perché, secondo gli antichi Capitoli, gli ufficiali del Comune fossero Greci⁶⁵.

Nell'inizio del secolo XIX fu convenuta (23 luglio 1801) in Contessa tra la famiglia Gioeni Colonna e l'amministrazione della Magione una enfiteusi per dritti di far legna e di pascere, derivanti dai Capitoli del 1520⁶⁶.

Alcune controversie insorsero nel 1802 in Piana su l'elezione degli ufficiali da farsi dall'Arcivescovo di Monreale e su l'ammissione dei cittadini negli scrutinii⁶⁷.

Abolita la feudalità nel 1812, i Comuni di Sicilia divennero demaniali, e perciò anche quelli abitati dagli Albanesi.

Caduti in desuetudine gli antichi privilegi e Capitoli, e promulgate le nuove leggi del 1819, i Comuni di origine albanese furono soggetti alla nuova legislazione, e perdettero ancora il diritto di ufficiali greci.

L'albanese prof. Nicolò Camarda si doleva nel 1858 di essere stato «*tolto ai Greci di Piana un dritto acquistato non a titolo di privilegio*», ma per compenso degli obblighi assunti dai nuovi coloni⁶⁸.

codesto Conservatore Simonetti, il quale si esigga le rendite e le ritenga alla disposizione della M. S., procurando anche di *rivendicare i dritti ed i fondi, che ne siano illegittimamente distratti o usurpati*». Alla Commenda furono altresì riuniti i territori dell'antica abbazia cisterciense di S. Maria d'Altfonte del Parco, presso Palermo, fondata nei primordi del secolo XIV dal Re Federico II d'Aragona. Dopo la morte dell'Infante Gennaro, la Commenda fu assegnata al fratello Leopoldo nato nel 1790, come ricorda Di Marzo Ferro, cit. vol. I pag. 116. Un elogio del Principe Gennaro è nel volume *Funerali per Carlo III Re delle Spagne e per l'Infante di Napoli D. Gennaro Barbone*. Palermo, reale Stamperia, 1789 p. 103 e seg. Pel principe Leopoldo nello *Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie* per l'anno 1843, p. 4, è questa indicazione: «Leopoldo Giovanni Principe di Salerno, nato ai 2 luglio 1790, sposato ai 28 luglio 1816 con Maria Clementina Arciduchessa d'Austria», e nel volume del 1854 è notata la sua morte avvenuta a 10 Marzo 1851. - Per ordine del Re Ferdinando II del 31 gennaio 1854 il marchese Mortillaro riordinò l'importante Tabulario della Magione, e pubblicò nel 1858 un volume col titolo: *Elenco cronologico dette antiche pergamene pertinenti alla Real Chiesa della Magione*. Le pergamene, che hanno inizio dal secolo XII, sono ora conservate nell'Archivio di Stato di Palermo.

⁶⁵ Il testo inedito del Dispaccio di regio assenso è da me pubblicato in *Appendice*. Su l'obbligo di regio assenso nelle alienazioni dei beni ecclesiastici in Sicilia Donato Tommasi pubblicò in Palermo nel 1791 una memoria: *Sulla nullità delle alienazioni dei beni delle Chiese delle Badie e dei benefici di regio padronato mancanti di regio assenso*. - Scaduto, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo 1887, pag. 549, offre alcune notizie su l'alienazione dei beni ecclesiastici. - I regi assensi per gli anni 1753 al 1814 sono trascritti nei volumi 1879 -1894 della Conservatoria di Registro nell'Archivio di Stato di Palermo.

⁶⁶ Tale atto fu rogato da Notar Giovanni Patinella di Palermo, ed è ricordato da Lo Jacono, *Memoria di Contessa*, pag. 46.

⁶⁷ Nel vol. 126 (an. 1802-3) della Giunta dei Presidenti e Consultore fol. 5 r.° e 16 sono le consulte relative a quelle controversie. Per lo scrutinio vien proposto di ammettervi i borghesi e gli artefici, nonostante l'opposizione dei Giurati, che inesattamente interpretavano le norme del § 8 dei Capitoli, che è riferito.

⁶⁸ Nicola Spata, (*Cenno Storico*, pag. 8) ricorda che in Piana per la nuova legislazione del

L'amministrazione della Commenda della Magione nel 1828 concedeva in enfiteusi agli abitanti di Palazzo Adriano le terre per un canone designato per ciascuno, perché il Re aveva approvato che quegli abitanti pagassero onze cento all'anno, invece della consueta decima.

Nell'atto erano ricordati gli antichi Capitoli del 1482 e 1507, e la revoca al Demanio del territorio di Palazzo Adriano⁶⁹.

Varie quistioni per lo scioglimento di promiscuità e per compensi di diritti feudali aboliti furono definite nel 1842 e negli anni seguenti.

Pei Comuni di colonie albanesi conviene ricordare le sentenze della Gran Corte dei Conti concernenti Biancavilla per boschi e terre incolte, Piana dei Greci per diritti di *covertura* e *restuccciata*, Mezzoiuso per diritto di legnare e per dritti su molini, *paratori* e dogane abolite, S. Michele di Ganzeria per uso di pascere, far legna e raccogliere ghiande, e Palazzo Adriano per dritti di legnare e di pascere⁷⁰.

Furono in quel tempo emanati alcuni regolamenti di polizia urbana e rurale per varie colonie. In Mezzoiuso fu stabilita nel 1844 una fiera ed altra in Contessa nel 1845 per animali e merci⁷¹.

Nei tempi più recenti sorse nel 1873 in Piana ed in S. Cristina controversia con Monreale per la circoscrizione del territorio, e furono pubblicate alcune memorie per sostenerne le ragioni⁷².

1819 i Greci non ebbero più la prerogativa di ufficiali propri. – Camarda, *Biografia di Pietro Matranga*, pag. 4.

⁶⁹ L'atto di enfiteusi, rogato nel 1828 dal notaio Pietro Gaetano Filippello di Palazzo Adriano, si conserva nell'Archivio Notarile Distrettuale di Palermo. Vi è detto nell'inizio: «*Avvocato poi il territorio di Palazzo Adriano dal regio Fisco*, seguitarono i naturali di questo Comune a pagare al medesimo le contribuzioni *in virtù della capitolazione suddetta*, sino che la Maestà Sua si benignò convertire in una *prestazione stabile* nella somma di onze cento all'anno per i pesi e le prestazioni incerte».

⁷⁰ Le sentenze sono riferite nei volumi *Decisioni della Gran Corte dei Conti per lo scioglimento della Promiscuità* (Palermo 1844, vol. I, pag. 263; V. p. 265, 410), nei volumi *Atti della Gran Corte dei Conti delegata pei compensamenti* (Palermo 1842, 1° semestre pag. 68; 2° semestre, pag. 908) e nell'*Ordinanze e Provvedimenti dell'Intendente di Catania intorno allo scioglimento delle Promiscuità*, Catania 1843, vol. I, pag. 322. - Pel compenso di diritti aboliti nel Comune di Mezzoiuso, cioè per molini, *paratori*, dogana e gabelle sono ricordati i Capitoli dell'anno 1501, e a pag. 69 è detto: «Gli articoli di tale *capitolazione*, scritti in dialetto siculo contengono varii stabilimenti intorno alla concessione delle terre, ed alle gravezze ed altre prestanze, cui rimanevano soggetti i nuovi abitanti di Mezzoiuso». A pag. 74 si aggiunge: «Il villaggio di Mezzoiuso non fu allora che venne eretto, come avverte Rocco Pirri. Questo Casale preesisteva *ab antiquo*, e dalla denominazione di *Muniuffo* datagli dai Saraceni derivò poi l'altra, che è l'odierna di Mezzoiuso, di sorte che la Colonia greco-albanese venne a trasferirsi in un luogo già abitato dagli indigeni». - Per Biancavilla fu pubblicata da Giuseppe Castro la *Memoria delle comuni Adernò, Biancavilla e Centorbi contro gli eredi del Principe di Paternò, principe e principessa di Satriano*, Catania 1843, di pag. 68, nella quale sono alcuni cenni su l'origine della colonia albanese di Biancavilla.

⁷¹ Nel *Giornale della Intendenza della provincia di Palermo*, anno 1844 p. 129 è il regolamento per Contessa, an. 1845 p. 49 per Palazzo Adriano, an. 1846 p. 165 per Piana dei Greci, an. 1854, p. 27 per Palazzo Adriano, e p. 170 per Contessa.

Nella *Collezione delle Leggi e Decreti del regno delle Due Sicilie* sono riferiti il decreto del 23 agosto 1844 per la fiera di Mezzoiuso, quello del 18 ottobre 1847, col quale erano estesi i giorni della fiera predetta, e l'altro del 10 gennaio 1845 per la fiera in Contessa. Con Decreto del 22 dicembre 1826 la consueta fiera di Piana era stata trasferita in altro tempo.

⁷² Pietro Nocito, *Sulla circoscrizione territoriale del Comune di Monreale. Osservazioni*.

In Piana dei Greci nel 1874 fu iniziata una lite, perché da molto tempo non si era pagato l'annuo canone stabilito da Mons. Testa.

Nel 1833 il Comune aveva proposto di eseguire il pagamento assegnando alla Mensa di Monreale alcuni proprii canoni; ma nel 1863 sosteneva di non avere rendite sufficienti pel pagamento.

La Commissione pei debiti dei Comuni di Sicilia nel 1871 dichiarò che il Comune di Piana avea l'obbligo del pagamento del canone.

Il Tribunale civile di Palermo (20 agosto 1877) condannò il Comune al pagamento degli arretri ed alla stipulazione dell'atto recognitorio, e la Corte di Appello a 12 novembre 1880, a relazione del mio genitore, confermava quella sentenza, perché «*il carattere feudale è escluso del tutto per lo esatto ricordo dei documenti, che mostrano come fosse dovuta la prestazione per la concessione dei due feudi o latifondi, di cui gode il Comune*»⁷³.

Così sino all'epoca recente le Colonie albanesi hanno adempito, sebbene con varie modificazioni, gli obblighi derivanti dagli antichi capitoli.

Tali Colonie durano ancora in Sicilia, perché eccetto alcune minori come Biancavilla, S. Angelo Muxaro e S. Michele di Ganzeria già estinte nel secolo XVII per avere abbandonato il greco rito, le altre conservano tuttavia il rito e la lingua, nonostante che la comunanza coi Latini, e l'influenza dei moderni costumi scemi sempre l'antico carattere⁷⁴.

Roma 1873. - Giuseppe Bennici, *Piana dei Greci nella circoscrizione del territorio di Monreale*, Palermo 1875. In questa memoria sono alquante notizie storiche su la divisione del territorio, la giurisdizione dell'Arcivescovo di Monreale, e la esazione di gabelle. - Una memoria di P. G. fu pubblicata in Palermo nel 1875: *Modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi*. A pag. 78-80 sono esposte le ragioni contro il comune di S. Cristina Gela, e si afferma che «non può aver diritto di aumentarglisi il territorio, che ha proporzionalmente esteso a scapito di un altro comune [Piana dei Greci], nel quale da tutti i lati convengono le ragioni per conservarglisi le risorse che ha per sostenere la sua personalità morale e giuridica».

Nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, vol. 51, pag. 1774, è riferita la legge dell'11 Luglio 1877, che permette alcune modificazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, ed a pag. 1821 è il Regolamento per l'esecuzione della predetta legge. Nell'art. 12 è prescritto: «Il Governo, *tenuti presenti i progetti*, ordinerà con Decreto Reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni».

⁷³ Su le controversie pel pagamento del canone in Piana è data notizia nella sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 novembre 1880 (estensore Vito La Mantia), pubblicata nel *Circolo Giuridico*, vol. XII (1881) pag. 100 e seg. Lo Monaco Aprile, *Le decime* cit. non ricorda tale sentenza.

⁷⁴ Rodotà, *Del Rito Greco*, vol. III, pag. 106, 126 offre alcuni cenni su le colonie albanesi estinte di S. Angelo Muxaro e S. Michele di Ganzeria. Chetta (Ms. § 227) dice: «I pochi nostrali di Bronte, di Taormina, di S. Angelo, di S. Michele perché vi trovaron i castelli che abitano preoccupati dai Latini, tosto vi perdettero tutte le nostre proprietà, salvo che Biancavilla, i cui Albanesi per esserne stati gli autori del proprio casale, questo finoggi nomasi dei Greci». È giusto notare che è inesatta l'indicazione della dimora di Albanesi in Taormina, perché non ne rimane alcuna storica notizia, tranne le memorie degli antichi Greci e poi dei Bizantini nel medio evo. Nel § 230 Chetta dà varie notizie su le colonie albanesi già estinte, e ricorda per S. Angelo Muxaro: «Appo i medesimi vecchi [di Palazzo Addano] è certissima la tradizione che i nostri Santangelesi furon una piccola parte degli Albanesi del medesimo Palazzo Adriano, benché non consta da documento alcuno finora se mai i nostrali avessero *fondato o ripopolato* quella terra». Conviene aggiungere che Giovan Luca Barberi nel ms. *Capibrevium Terrarum*, f. 509 (nell'Arch. di Stato di Palermo) dà le notizie per *Terra et Castrum Muxari* dal secolo XIV fino al 1516, che era perciò popolata prima che alquanti

Il Seminario greco fondato in Palermo per lo studio dei giovani, il Vescovato stabilito in Piana, ma che in Palermo ha avuto pure sede per le ordinazioni dei preti e la greca liturgia, ed il tenace amore degli Albanesi per le proprie origini, tradizioni, lingua e costumi rendono ancor fiorenti ai dì nostri le Colonie greco-albanesi di Sicilia, memori della loro antica patria, che da secoli aspira a libertà fra il dispotismo e l'intolleranza dei Turchi⁷⁵.

Albanesi di Palazzo Addano vi trasferissero la loro dimora.

⁷⁵ Sono ben noti i continui conflitti che avvengono tra i popoli, di origine, civiltà e religione differenti, sottomessi al dominio dei Turchi, che dal secolo XV in poi estesero le loro conquiste in Europa, nell'Asia Minore e nell'Africa settentrionale. Le potenze europee col loro intervento hanno in vari tempi reso in parte più miti le condizioni dell'impero turco, specialmente col trattato di Berlino del 1878, ma le cagioni di dissidii perdurano più vive nell'Albania. Su le recenti condizioni politiche di questa regione basta ricordare i lavori di Pietro Chiara, *L'Epiro, gli Albanesi e la Lega. Lettere*, Palermo 1880; Galanti, *L'Albania. Notizie cit.*, Roma 1901; Ugo Ojetti, *L'Albania*, Torino 1902; Marchianò, *L'Albania e l'opera di De Rada cit.*, Trani 1902; Portal, *Note albanesi*, Palermo 1903. Degno di nota è il recente lavoro dell'albanese Anselmo Lorecchio, *Il pensiero politico albanese in rapporto agli interessi italiani*, Roma 1904, di pag. 90-CDXVI.

I Capitoli delle Colonie Greco - Albanesi

Da pag.1 a pag. 42: omissis

Capitoli di Mezzojuso* del 3 Dicembre 1501

In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno Incarnationis millesimo quingentesimo quadragesimo, mense decembris, die vero quintodecimo mensis eiusdem, sexte Inditionis, regnantibus serenissimis et invictissimis dominis nostris dominis Carolo divina favente clementia imperatore semper augusto, Ioanna eius matre, eodemque Carolo Dei gratia regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Ierusalem, Valentie etc. feliciter amen.

Nos notarius Antouinus Lo Vecchio unus ex Iudicibus ideotis regie curie Preture huius felicis urbis Panormi anni presentis, Nicolaus Castracius eiusdem urbis civis, regia autoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni iudex ordinarius atque notarius publicus et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti sumpto et exemplo notum facimus et testamur quod hoc est quoddam sumptum sive exemplum publicum, bene,

* I capitoli di Mezzojuso del 1501 sono rimasti finora inediti. Furono concessi, per atto presso Notar Matteo Fallerà di Palermo, dall'Abate Commendatario Alfonso d'Aragona del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti di Palermo, al quale apparteneva il casale di Mezzojuso sin dai tempi normanni.

Pirri (*Sicilia Sacra*, ed. Panormi [Venetiis] 1733, t. II, p. 1115 e 1123) ricorda quei capitoli. Non esistono i capitoli del 1490 e del 1522, che erroneamente sono indicati da Rodotà (*Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*, Roma 1758, t. III, pag. 122), perché l'atto del 1490 (corr. 1499) è soltanto una procura, e l'altro del 1522 è un contratto di locazione, indicato anche da Pirri. Rodotà invece asseriva, senza alcuna prova, che i capitoli del 1501 «non sono che o una conferma delle antiche, o pure nuove capitolazioni». Indicava inoltre alcune capitolazioni con la data del 1589, mentre esiste soltanto il transunto del 1540 dei Capitoli del 1501.

Il sac. Nicola Spata nella memoria, rimasta incompleta, *Cenno storico sulla fondazione, progresso e stato religioso-politico delle quattro colonie greco-sicole* (Palermo 1845, pag. 22), segue in gran parte le notizie di Rodotà, e incorre negli stessi equivoci, e aggiunge per i Capitoli del 1501: «molti altri patti vi sono scritti, che poco valgono a sapersi».

La copia autentica del transunto del 1540 dei Capitoli del 1501 si trova alligata in un volume Ms., guasto in parte dall'umido e sdrucito, contenente i Privilegi del Monastero di S. Giovanni degli Eremiti, conservato nell'Archivio della Cattedrale di Palermo, e da me di recente osservato. Il transunto è contenuto in cinque fogli in pergamena, e vi sono le firme originali dei destimoni e del notaro. Una copia è pure nei fol. 233-238 del primo volume Ms. (di fogli 382) dei *Privilegi* dello stesso Monastero, o nel *Vol. Primo di Mezzojuso* (fol. 56-62), che si conservano pure nell'Archivio della Cattedrale di Palermo. Nella Biblioteca Comunale di Palermo esiste altra copia del secolo XVIII nel vol. Ms. Qq. H. 9 (fol. 173-179) dei documenti raccolti da Amico e Schiavo. Tale copia però non riproduce esattamente il testo genuino dell'antico volgare siciliano dell'inizio del secolo XVI.

Per maggiore esattezza ho voluto perciò pubblicare il testo dei Capitoli di Mezzojuso secondo l'originale registro di Notar Matteo Fallerà del 1501-2 (vol. 1762, fol. 529 r.º - 534), che si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo.

fideliter et legaliter sumptatum et exemplatum ad petitionem et instantiam universitatis Mezzi Iuffisi, comparentibus infrascriptis nominandis in fine presentis sumpti et exempli pro ipsa universitate, cuius principaliter interest, per me notarium Nicolaum Castruccium predictum, tamquam conservatorem actorum quondam nobilis Notarii Matthei Fallera, ex quodam originali contractu sive instrumento celebrato manu dicti quondam notarij Matthei, die tertio decembris quinq; Indictionis 1501, existente registrato in registro dicti quondam anni predicti quinq; Indictionis 1501, facto et stipulato inter magnificum Didacum de Baguedano procuratorem generalem et generalissimum illustris et reverendissimi domini don Alphonsi de Aragona Archiepiscopi Cesareauguste regni Aragonum ex una parte, et Petrum Macaluso et consortes et iuratos et habitatores dicti Mezzi Iuffisi ex altera parte, nihil per nos addito, mutato seu aliquatenus diminuto quod sensum mutet, viciet vel variet intellectum, iudiciaria autoritate, qua supra, interposita, ita quod talis et tanta fides adhibeatur quanta adhiberetur et adhiberi posset et potest proprio originali contractui sive instrumento publico predicto, cuius tenor in omnibus et per omnia, seriatim et per ordinem, ut iacet in dicto registro, hoc tantummodo addito quod in singula partita et clausula est in dicti registro omissum spatium, et ego notarius predictus et infrascriptus, semper continuando absque spatio sumpsit et exemplavi dictum contractum sive instrumentum ut sequitur, et talis est ut infra videlicet:

Die IIJ^o decembris, V^a Inditionis 1501. In nomine domini nostri Ihesu Christi Amen, Anno Dominice Incarnationis Millesimo quingentesimo primo, mense decembris die IIJ^o eiusdem mensis, quinq; Indictionis, regnante serenissimo et invictissimo domino nostro domino Ferdinando Dei gratia inclito rege Castelle, Aragonum, Sicilie, Granate etc. feliciter amen.

Nos Ubertinus de Nevato unus ex ludicibus ideotis regie curie Preture felicis urbis Panormi anni presentis, **Mattheus Fallera** eiusdem urbis oriundus civis, regia autoritate per totum regnum Sicilie et insulas coadiacentes, cum autoritate scribi et recipi faciendi, et apostolica ubique locorum iudex ordinarius atque notarius publicus, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus Didicus de Baguedano procurator generalis et generalissimus illustris et reverendissimi domini don Alfonsi de Aragona Archiepiscopi Cesarauguste regni Aragonum et perpetui Commendatarii Sacre Domus Mansionis Theutonicorum, et venerabilis Monasterii Sancti Iohannis de Heremitis dicte urbis Panormi, virtute procuratorii instrumenti acti in dicta civitate Cesarauguste manu nobilis Egidii Spagnoli publici notarii et secretarii prefati ill.mi et rev.mi domini Archiepiscopi die VJ^o mensis septembris anno a nativitate domini M.^o CCCC.^o LXXXVIIIJ^o ex una parte, et Petrus Macaluso et Georgius Dragotta Greci iurati Casalis Grecorum de Mezu Iufusu, Petrus Buccula, Nicholas Cucha, et magister Marcus Spata Greci habitatores dicti Casalis pro parte et nomine universitatis ac totius populi dicti casalis, et pro quo de rato promiserunt, sub hipoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum eorum, mobilium et stabiliu, habitatorum et habendorum et iuxta formam novi ritus Magne Regie Curie ex

altera, coram nobis ad infrascripta sponte et sollemniter devenerunt iuxta formam infrascriptorum Capitulorum tenoris huiusmodi:

Memoriali di li Capitulacioni si ha da fari infra lu Monasteriu di Santu Ioanni de Heremitis, seu lu magnificu Diego di Vaquedano, comu Gubernaturi di lo dicto Monasterio et procuratori generalissimu per nome et parti de lo ill.mo et rev.mo D. Alfonso de Aragona Archipiscopo di Saragusa di Aragona, figlio di la Sacra Regia Maestati, Commendatariu di lu dictu Abbaciato et Monasteriu di l'una parti, et *certi Greci* supra la popolacioni di lu terrenu di lu dictu Abbatiato et Monasteriu di Santo Ioanni, et **lo Casali di Mezu Juffusu**, lu quali Memoriali si legirà di capitulo in capitulo ut infra, innanti li supradicti lurati et Greci contrahenti et capitulicizanti per loru et per nomu et parti di tutti li altri Greci di lu dictu Casali, li quali Capituli su l'infrascripti, videlicet:

1. Primo chi lu dictu Monasterio mectirà in preczo quillo terreno chi li elicti popolanti vorranu, secundu quillu preczu trovirà ad vindiri tucti li pheghi, zoè per cathamento, a lu quali preczo li dicti popolanti serranno tenuti rispundiri a lu dictu Monasterio cum quilla securitati et obbligacioni, che lo dicto Monasterio sia securu, o veru si paghirà, ad electioni et voluntati sua, la dechima di tucti li cosi, secundu in li capitoli infrascripti si conteni.
2. Item chi lu dictu Monasterio sia tenuto donari a li dicti popolanti locu condecanti, francu et sine aliqua soluzione, per hedificari et fari casi secundo ad omni uno bisognirà, lu quali locu sia consignatu per lu dictu Monasteriu, lu quali infra dui anni, oy veru tri, ipsi siano tenuti fari et fabricari li dicti casi cum muru, tectu et charamidi in bona maynera, videlicet omni masunata sua casa, in lo quali haianu a stari et mantiniri.
3. Item chi infra lu dictu tempu sianu tenuti ipsi popolanti plantari omni masinata di loro salma una a lu mancu per fari una vigna di dechi jornati, et mectirila in testa ben vignata et fructanti, et quilla cultivari et augmentari comu si divi.
4. Item che si infra lu dictu terminu di anni dui oy vero tri, comu è dicto di sopra, li dicti popolanti non hedificassiro casi et plantassiro vigni modo et forma come è dicto di supra, sianu incursi dicti popolanti, per chascuna masinata contravenienti, in pena di unczi dui, la quali pena dictu signuri Gubernaturi la dija destribuiri ad beneficio di lo dicto Casali, meglo visto et considerato per lu dicto signuri Gubernaturi per la utilitati di li dicti popolanti.
5. Item che incontinenti li dicti popolanti verrannu intra lu locu e tirrenu, sianu tenuti reparari la ecclesia di la gloriosa Virgini Maria, che è in lu dictu locu, di tectu et di omni altra cosa che chi bisognirà, in la quali sianu tenuti ad minus teniri unu previti continue per servizio di quilla et celebrari lu officiu divinu, ad gloria et honuri di lo omnipotenti Deu et di la gloriosa Virgini Maria, lu quali sia ad electioni et voluntati di lu dictu Monasterio; et chi lu dictu Monasteriu sia tenuto donari ad ipso previti una salma di terra in loco condecanti, franca di omni cosa, et chi tucti percacchi, tanta di beneficii quantu di elemosina, di confessari et tucti altri cosi, sianu di ipsu previti, et si plui volissi, ipsi popolanti sianu tenuti ad suppliri.

6. Item chi lu dictu Monasteriu sia tenuto manteneri la dicta ecclesia di oglu, chira et altri necessarii, chi per lu officiu divinu bisogniranno, exceptu chi quandu lu dictu previti *fussi Greco, secundu li dicti populanti sunu*, chi ipsi sianu tenuti providiri la ecclesia di libri e di tucti quilli cosi che ad *l'ordini loru greco* conveni.
7. Item chi facta dicta casa et vigna, si a lu termino predicto si per aventura dicti populanti o qualcunu di loro vorrà partirisi, poza liberamenti partirisi, et vindiri dicti casi et vigna ad qualsivogla persuna sarrà plachenti ad loru, non periudicando per quisto dricto alcuno li contingissi a la ecclesia di Santo Iohanni per tali vendicioni, la quali non obstanti dicta rasuni di ecclesia sia illesa et sempri si intenda illesa.
8. Item che li dicti populanti sianu tenuti respundiri a lu dictu Monastero integramenti di la decima e di tucti li cosi chi farrannu, plantiranno, cultiviranno et seminarannu supra la terra, comu è formentu et omni altri semenczi, oglu, vinu et omni altri planti, et zo chi recogerannu, la quali dechima haianu verativamenti et cum bona consciencia manifestare, et di quilla rispundiri a lu dictu Monasterio, oy ad cui per ipsu terrà carricu, la quali decima di omni cosa sianu tenuti portarila in quillu locu oy veru magasenu, chi a la dicta populationi per lu Monasterio li sarrà ordinatu et consigliatu, et chi non poczanu livari cosa alcuna in nixuna parti, né in tuctu né in parti, chi primo si pagirà la raxuni et cunto di la dicta decima; et cussi midesmi sianu tenuti pagari decima integra di tucti bestioli minuti, videlicet porchi, pecuri et crapi, comu è solitu, e chi lu dictu frumentu et altri semenczi sianu tucti sine fraude, comu si levanu di l'ayri e lu vinu comu sagli di lu palmentu, cum condicione chi non si havirà ad perdiri lu dictu vinu, actentu non potiri veniri in Palermu, che volendulu ipsu Monasterio vindiri, chi sianu tenuti accaptari omni unu la sua decima, comu varrà a li convichini.
9. Item chi omni burgisi chi non tegna casa et omni populanti sia tenuto pagari, et paga a lu dicto Monasterio quolibet anno per tuctu lu misi di Augustu tarì unu per casa.
10. Item chi lu dictu Monasterio sia tenuto intra lu dictu terreno donari ad omni unu di li dicti populanti tanti salmati di terra, quantu serrà bisogno, cussì per vigna comu per seminari, in loco condecanti, secundu ad ipsu signuri Gubernaturi et procuraturi serrà ben vistu, per lu quali ultra la dicta decima haianu di pagari inchensu per raxuni di dominiu, conni è solitu pagari a li altri territorii convichini.
11. Item che ipsi populanti in lu dictu terrenu et populationi non poczanu fari né hedificari mulini tantu di frumenti, quantu di oglu, baptinderi, né ancora fari gabellacioni nixuna, ma omni cosa di quistu si riserva per lu dictu Monasterio quilli pocza fari ad sua voluntati, chi li dicti populanti non pozanu andari ad machinari, né ad parari drappi fori di lu dictu terrenu, né a nixuna parti, salvu ad quilli di lu Monasterio, havenduchindi tamen in dieta habitacioni et terrenu, chi volendu fari lu dictu Monasterio molini, bactituri seu paraturi et altri hedificii a lu dictu terrenu, oy veru reparari undi chi volissi con isforzu di agenti per tirari moli, travi et fari conzari li viali e caxi di li dicti molini, ipsi populanti absque soluzione

- sianu tenuti, tantu cum loru persuni, quantu cum loru boy, fari lu dictu sforczu.
12. Item chi li dicti populantu poczanu paxiri bestiame tantu grossi, quantu menuti, videlicet vachini et jumentini in tuctu quillu terrenu et territoriu chi per lu dictu Monasteriu li serrà concessu, solum lu boscu di li aglandi, et essenduchi aglandi debianu pagari per testa di vaccami et gincuni tari I, et per testa di jumenti tari unu; però lu dictu Monasterio concedi et fa gratia ad omni masinata pocza teniri in lu dictu phegu una jumenta di suo proprio uso franca.
 13. Item chi li dicti populantu non poczanu taglari di lo dictu boscu et terrenu lignami chi sia utili a lu dictu Monasterio, et presertim ruvuli, per usu di focu, salvu chi ligni morti; per altri vero hedificii, et maxime per casi per loru usu, li poczanu taglari cum licencia di lu dictu Monasterio, nec eciam in lu dictu terrenu pazanu cachiari di cachia nixuna, senza licencia di ipsu Monasteriu.
 14. Item chi li dicti populantu dijanu pagari la dechima di loru animali, nixenduli di lu terrenu predictu, et omni altra integra raxuni como si stassiru in lu dictu terrenu.
 15. Item chi lu dictu Monasteriu, ultra li dicti populantu *et altri Grechi venissiru ad habitari* in lu dictu locu et terrenu, pocza ricogliari ad habitari *qualsivogla altra genti* con quista capitulacioni ad sua voluntati; et eciam in lu terrenu, sine disconzu de li dicti populantu, poczanu donari terreni per massarii et altri hedificii ad sua voluntati.
 16. Item chi volendu ipsi populantu vindiri di lu furmentu, chi farrannu in lu dictu terrenu et populacioni, non poczano quillu vindiri a nixunu, exceptu primu requestu lu dictu Monasterio, oy vero cui terrà carrico per ipsu Monasterio, et si lu vorrà, preczu per preczu, sia preferutu ad omni unu altru, et ipso Monasterio requestu non lu volissi, tandu et in quillu casu impune ipsi populantu lu poczano vindiri ad loru voluntati.
 17. Item si reserva lu dictu Monasterio in la dicta populacioni lu fundacaju, lu quali nullu di li populantu pocza fari né usari, exceptu cum espresa voluntati di ipsu Monasterio oy so rigituri; et vindendusi lu vinu di li dechimi di ipsu Monasterio, non di pocza alcunu de ipsi populantu vindiri fin chi non sia spachatu et finitu quillu di ipsu Monasterio.
 18. Item lu dictu Monasterio ordinerà et farrà in la dicta habitacioni una gabella chiamata la Baglia, la quali judichirà et vurrà lu debitu et la iusticia, et exercirà la raxuni di la dohana et intrati, et altri raxuni et preheminecii, chi la dicta ecclesia teni in so terrenu et Monasterio, et cussi midesimi li darrà tucti accusi et exerciranno exercicio, zoè di li accasi tari una per una, hoc modo videheet gr. V per accusa, grana dechi per la pligiria et grana V per prixunia, quandu lu accusata va prixuni, non andanda prixani, gr. XV; et cussi midesimi in li causi civili haia quisti raxuni, hoc modo chi di omni pena civili, tanta facta innanti li ludichi di lu chivili quantu innanti lu Capitaniu di la dicta Baglia haia la raxuni di la executioni, comu ufficiali, oy verum li percacchi di citari, spignari, imbandiri et dari termini, et altri raxuni soliti; et quandu exi fori di la dicta populacioni, ad petitionem di cui si voglia, per spacio di unu

miglu, hagia gr. X di pedagiu, et cussì per tuctu lu terrenu di la dicta habitacioni, et per meczu miglu gr. V, et per unu quartu oy veru una punta di balestra exirà dicta habitacioni, haia gr. IJ; et cussì eciam haia omni accusa di bestia grossa et minima, hoc modo videlicet per omni bestia grossa haia gr. V, et per unu porcu gr. I, et per una pecura oy crapa et altri simili gr. IJ, la quali Baglia et tucti soi raxuni sianu di lu dictu Monasterio, et ipso haia di ingabellari ad sua elezioni.

19. Item chi lu dictu Monasterio farrà et ordinarà una gabella supra la carni et omni salzumi si vindirà in la dicta habitacioni, hoc modo videlicet chi per una bestia grossa buyna si paghi gr. X, una vitillacza gr. VJ dinari tri, per una vitella gr. V, per unu porco gr. V, per unu crastatu gr. IIJ, per una crapa et pecura g. I et per unu chaurellu oy agnellu dinari IIJ, per unu barliri di sardi oy tonina gr. V, per una pecza di furmaju dinari tri, per unu beccu crastatu gr. IJ, per una bucti di vinu di XXX quartari vindendosi ad minutu tar. IJ et gr. X, et per exitura cui la nexirà tar. I.
20. Item che tucti li dominacioni e signoria assoluta, civili et criminali, et tuctu lo exerciciu, cussì in la dicta popolacioni comu in tuctu lu terrenu, chi ipsi popolanti piglirannu, sia di lu dictu Monasterio, comu da presenti è, lu quali ad tucta sua voluntati et eletioni usi di quissu, et pocza creari et revocari quilli ufficiali chi bisognirannu in la dicta popolacioni, et sia tenuto lu dictu Monasterio creari li dicti ufficiali in principio anni videlicet in lu primu di lu misi di Septembru, videlicet Capitani et Ludichi di Capitani, et notaru, tri ludichi chivili et lu notaru di lu chivili, et tucti altri ufficiali chi la dicta ecclesia vorrà fari, li quali dijanu gaudiri et haviri quilli salarii, prehemincii et prerogativi chi simili ufficiali costumano di haviri in lu Regnu di Sichilia, et maxime in Val di Maczara; et in tucti causi criminali haia di canuxiri lu Capitaniu et so ludichi et non altri ufficiali civili, et eciam li [ludichi] chivili pozanu canuxiri omni causa chivili ad omni summa chi sia, et lu dictu Capitaneu di li causi criminali di unza una ad pendinu sia sua, di unza una vero supra sia di lu dictu Monasterio per soi maragmi; et eciam chi lu dictu Monasterio, Abati oy procuraturi poczano intendiri oy determinari omni causa di appellacioni, tantu chivili quantu criminali; et quando lu dictu Monasterio volissi fari Castellanu di la turri et fortalicza di la dicta habitacioni, et in quilla andassi alcuno prixuni, dija haviri lu dictu Castellanu gr. X per unu, tantu dormendochi quantu non, standuchi multa quantu pocu.
21. Item che li dicti popolanti poczanu gaudiri omni privilegiu, libertati, franchicii et immunitati chi lu dictu Monasterio gaudi per li soi privilegii, cum li quali lu dictu Monasterio li havi di fauriri, manuteniri et defendiri, comu robba et beni di lu dictu Monasterio.
22. Item che li dicti sianu tenuti di pagari la terza parti di la opra di la turri, tantu di maragmi comu di lignami et mastria, finu intantu chi sia spachata.
23. Item che li dicti siano tenuti in la festa di Santu Ioanni dari a la dicta ecclesia gallina una per masinata, et porchello oy sia agnello portati in Palermu a lu dictu Monasterio.

24. Item che li dicti siano tenuti a fari una jornata a la vigna di la Curti per masunata, si per casu chi chiantassi, altramenti non siano tenuti.
25. Item chi siano tenuti, quandu lu signuri Gubernaturi va a lu Casale per visitari et farche justitia, farchi la dispisa comu è usu e consueto.
26. Item lu signuri Gubernaturi le conchedi quillu tenimentu di terri per uso di seminari et per bestiame, come teniano li tempi passati in li tempi di li altri Gubernaturi.
27. Item in quista parti di lo phegu di li dicti Grechi, chi lu signuri Gubernaturi chi conchedi, che si superchiassi herba a la staxuni, sia di la Ecclesia.

Que omnia et singula in preinsertis capitulis contenta predicti contrahentes nominibus predictis, lecto prius et declarato tenore ipsorum de verbo ad verbum per me notarium supradictum et infrascriptum predictis contrahentibus presentibus et audientibus, illa ratificantes, acceptantes, laudantes et confirmantes promiserunt et sollemniter convenerunt ad invicem et vicissim rata, grata et firma habere, tenere, actendere et efficaciter adimplere in omnem eventum et sine aliqua diminutione, in pace, de plano, sine lite, et Curie querimonia ac iudiciorum strepitu, seu figura iudicii, omni libello, moratoria, regia gratia remotis et expresse renunciatis.

Sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum eorum nominibus predictis et dicti Monasterii mobilium et stabilium, feudalium et burgensaticorum, habitorum et habendorum, presentium et futurorum, cum refectione damnorum, interesse et expensarum litis et extra, super quibus omnibus et singulis dicti contrahentes, nominibus predictis, generaliter, specialiter, sollemniter et expresse renunciaverunt et renunciant omnibus exceptionibus doli mali, metus causa et in factum subsidiarie conditioni sine causa, privilegio fori et legi *si convenerint*, rei non sic ut predictur geste, feriis omnibus et ceteris legibus et iuribus canonicis et civilibus, pragmaticis, privilegiis et consuetudinibus novis et veteribus, scriptis et non scriptis, quibus vel aliquo ex eis contra predicta vel aliquod predictorum iuvare se possent aliquatenus vel tueri. Et si de premissis vel aliquo premissorum questio aliqua oriatur, summarie procedatur in ea iuxta formam novi ritus Magne Regie Curie in bonis dicti Monasterii et in personis et bonis dictorum Grecorum, ac si esset de casibus dicti ritus, licet non sit de casibus, quoniam sic processit ex pacto inter eos, solemni stipulatione et iuramento firmato.

Et predicta actendere et non contravenire, sed in pace perpetuo observare predicti contrahentes nominibus predictis ad Sancta Dei quatuor Evangelia corporaliter tactis scripturis, in manibus meo notarii infrascripti solemne prestiterunt iuramentum, et dictus dominus procurator in animam dicti Illustris et reverendissimi domini Archiepiscopi principalis.

Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dictorum Grecorum populantium, quam omnium quorum interest et intererit, certitudinem et cautelam, factum est exinde presens scriptum publicum per me notarium supradictum, et in presentem formam publicam redactum, nostrum qui supra, iudicis et Notarii, ac subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum.

Actum Panormi anno, mense, die et indictione premissis.

-Testes magnificus Ioannes de Laurentio, Presbiter Nicolaus Bille, nobilis Laurentius Sisino, Franciscus de Modica, Ioannes Petrus Formica et Anthonius Lu Virdi.

Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dicte Universitatis Menzi Iuffisi, cuius principaliter interest, comparentibus pro ea hon. Paulo Barcha capitano, honor. Nicolao Barcha Iurato ipsius terre Menzi Iuffisi, et honor. Luca Cuchia et honor. Petro Cuchia de dicta terra Menzi Iuffisi Grecis et ibidem ortis, quam etiam omnium et singulorum aliorum, quorum interest, intererit et interesse quomodolibet in futurum poterit, certitudinem et cautelam factum est exinde per me notarium predictum conservatorem, ut supra, presens publicum sumptum et exemplum, nostrum qui supra Iudicis et Notariorum subscriptionibus, et infrascriptorum testium testimonio roboratum, Iudiciaria auctoritate qua supra interposita. Actum in urbe felici Panormi anno, mense, die et Iudictione premissis.

† Ego notarius Antoninus Lo Vecchio qui supra Iudex me subscripsi.

† Ego notarius Fabius Zafarana Panormita predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Natalis Alfa civis Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Leonardus Cicala Panormi predictum originale contractum, sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Vincentius Io Legio Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

† Ego notarius Iacobus Corsuto de Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro, vidi, legi et me subscripsi.

† Ego Nicolaus Castrutius Panormi, qui supra, regia auctoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni Iudex ordinarius atque notarius publicus, premissis omnibus et singulis, dum sicut premittitur, agerentur et fierent, interfui, una cum prenotatis testibus, eaque rogatus et requisitus scripsi et in hanc publicam et authenticam formam redigi, hic me subscripsi, meoque solito et consueto signo signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Da pag. 52 a pag. 85: omissis